

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE NEL CONCORDATO MINORE

A cura di

Franco Michelotti

1. Il concordato minore quale procedura concorsuale disciplinata sul modello del concordato preventivo - 2. La insufficiente disciplina specifica nel concordato minore relativamente alle regole di distribuzione del valore - 3. La necessaria integrazione della disciplina specifica del concordato minore con quella del concordato preventivo tramite la norma di raccordo di cui all'art. 74 CCII e il raccordo sistematico con le altre procedure concorsuali ex art. 65 CCII - 4. La delimitazione dell'oggetto del presente contributo - 5. Le disposizioni del concordato preventivo applicabili al concordato minore che rilevano per la distribuzione del valore - 6. Il valore da distribuire ai creditori è quello che soddisfa il fabbisogno concordatario - 7. La ristrutturazione trasversale nel concordato minore - 8. Le cd. risorse interne - 9. Le cd. risorse esterne. Quelle neutrali e quelle non neutrali - 10. La regola generale sulla distribuzione delle risorse interne nel concordato preventivo e nel concordato minore: il criterio della priorità assoluta - 11. Il criterio della priorità assoluta per la distribuzione del valore di liquidazione nella liquidazione controllata - 12. Le deroghe alla regola generale sulla distribuzione del valore nel concordato in continuità. Il criterio della priorità relativa per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione ai crediti diversi da quelli di lavoro - 13. Il criterio della priorità assoluta per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione ai crediti di lavoro - 14. Il criterio della libera distribuzione delle risorse esterne - 15. Il valore di liquidazione nella liquidazione controllata - 16. Il valore eccedente quello di liquidazione nella liquidazione controllata - 17. Lo schema riepilogativo della distribuzione del valore nel concordato minore - 18. Il trattamento dei creditori prelatizi nel concordato minore. L'ammissibilità della soddisfazione parziale del credito prelatizio - 19. Il trattamento minimo del credito prelatizio. La relazione attestativa di incapacienza della prelazione - 20. La degradazione in chirografo del credito prelatizio incapiente - 21. Le attribuzioni patrimoniali proposte ai creditori prelatizi, capienti e non capienti - 22. L'applicazione del criterio della priorità relativa. Il principio di non discriminazione o di parità di trattamento tra creditori di grado pari ordinato - 23. L'ultrattività moderata dei crediti privilegiati generali incapienti. 24.

L'ultrattività assoluta dei crediti di lavoro incapienti - 25. Concordato minore e direttiva UE n. 1023/2019: richiamo alle regole distributive del concordato preventivo e criticità non risolte

1. Il concordato minore quale procedura concorsuale disciplinata sul modello del concordato preventivo.

E' noto che il concordato minore¹ sia stato modellato – sin dalla legge delega – avendo come riferimento il concordato preventivo, rispetto al quale si caratterizza per una significativa semplificazione procedurale², discostandosi, comunque, dal suo precedente immediato nella legge n. 3/2012: l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento³, del quale rappresenta indubbiamente una evoluzione⁴. Il d. lgs. n. 83/2022, che ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva *restructuring* n. 1023/2019, ha adeguato il CCII alle procedure di ristrutturazione preventiva che siano avviate da ogni tipologia di impresa, compresa quella minore, intervenendo anche sul concordato minore quale strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento⁵. Pur restando distinte le procedure di concordato preventivo e di concordato minore, il CCII le ha, comunque, disciplinate, secondo un criterio di omogeneità, quanto ai presupposti, alle finalità e alla struttura, come

¹ Sul concordato minore si vedano, tra gli altri: NOCERA, *Il concordato minore*, in ARATO, D'ATTORRE, FABIANI (a cura di), *Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza*, tomo IV, *Gruppi di imprese. Diritto societario della crisi. Sovraindebitamento. Liquidazione coatta amministrativa. Diritto UE*, Torino, 2026, 615 ss.; COSTA, *Il concordato minore*, in JORIO e SPIOTTA (a cura di), *I concordati dopo il Correttivo*, Torino, 2026, 1229 ss.; BROGI, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi*, Milano, 2024, 203 ss.; SOLDATI, *Il concordato minore alla luce del d. lgs. 83/2022*, in *Dir. Fall.*, 2023, II, 260 ss.; GHEDINI e ZULIANI, *Il concordato minore*, in MANENTE e BAESSATO, (a cura di), *La disciplina della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2022, 379 ss.; D'ORAZIO, *Il rapporto tra liquidazione controllata e concordato minore*, in *Fall.*, 2022, 1306 ss.. Con riferimento alla prima versione del concordato minore, v., VATTERMOLI, *Il concordato minore. Aspetti sostanziali*, in *Fall.*, 2020, 442, ss.; MICHELOTTI, *Lineamenti del concordato minore nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Gestione straordinaria delle imprese*, 1, 2021, 124 ss.; D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fall.*, 2019, 699 ss..

² Cfr. Cass. civ., sez. I, 16/5/2026, n. 14555, pres. Ferro, est. Amatore, in *One legale*.

³ V. CRIVELLI, *Concordato minore e concordato preventivo*, in www.dirittodellacrisi.it, 21 dicembre 2022. Per D'ORAZIO, *op. cit.*, 705, il passaggio dalla legge n. 3/2012 al CCII ha comportato una "mutazione genetica dell'istituto". Nello stesso senso, cfr. NOCERA, *op. cit.*, 620.

⁴ Pur restando una procedura concorsuale, il concordato minore rispetto all'accordo di composizione della crisi è divenuto più accessibile, in quanto per la sua approvazione è richiesta la maggioranza dei voti favorevoli, mentre l'accordo della legge n. 3/2012, prima delle modifiche anticipatorie del CCII del 2020, era approvato col voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ammessi. Viceversa, sotto il profilo dei soggetti ammessi, il concordato minore è accessibile a tutti i debitori elencati all'art. 2, comma 1, lett. c), ad eccezione del consumatore, dei soggetti cancellati dal registro delle imprese e degli enti per i quali il codice civile o leggi speciali già prevedono procedure di liquidazione. Quindi, il presupposto soggettivo ha un ambito di applicazione ben più ristretto rispetto alla legge n. 3/2012, avvicinando il concordato minore al concordato preventivo.

⁵ Il d. lgs. n. 83/2022, in particolare, ha introdotto nella normativa specifica del concordato minore il comma 2-bis dell'art. 78 CCII, particolarmente rilevante per le regole distributive qui in esame, in quanto la lettera b) della suddetta norma dispone che il giudice nomini il commissario giudiziale, perché svolga le funzioni dell'OCC se «a) ... b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, co. 2, c) ...». Inoltre, lo stesso d. lgs. ha riscritto gli artt. 84, 85, 86, 87, 109, 112, 120-bis, 120-ter, 120-quater e 120-quinquies, vale a dire le norme del concordato preventivo che verranno esaminate nel testo sulle regole di distribuzione del valore.

pure in tema di contenuti del piano, di approvazione da parte dei creditori o di omologazione da parte del giudice⁶. La finalità principale della procedura – pur essendo utilizzabile anche nella prospettiva liquidatoria – è imperniata su un evidente *favor* per la continuità dell'attività economica, sia imprenditoriale sia professionale. Il legislatore ha, infatti, voluto che a tale procedura accedano i soggetti che svolgono un'attività produttiva, per offrire loro uno strumento flessibile per la ristrutturazione dei debiti che permetta, sempreché sia possibile, la prosecuzione dell'attività. Ha così tracciato una netta distinzione rispetto alla situazione del consumatore, per il quale è prevista una disciplina autonoma e speciale, il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII.

2. La insufficiente disciplina specifica nel concordato minore relativamente alle regole di distribuzione del valore.

Venendo, ora, al tema in esame, vale a dire le regole di distribuzione del valore nel concordato minore⁷, occorre, subito, evidenziare come da una ricognizione effettuata sulle disposizioni che espressamente e direttamente disciplinano il concordato minore cioè gli artt. da 74 e 83 CCII (sez. III, capo II, titolo IV) e gli art. 65 e 66 (sez. II, capo II, titolo IV, disposizioni di carattere generale che sono applicabili anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e alla liquidazione controllata) non si rilevino norme sulla distribuzione del valore, se non l'art. 78, co. 2-*bis*, lett. b) CCII, che rinvia all'art. 112, co. 2, CCII; dunque, l'unico riferimento diretto, che si trova, ad una regola distributiva è contenuto in una norma che tratta di un altro tema, quello della nomina, comunque eventuale, del commissario giudiziale⁸. Se, poi, l'indagine si focalizza sulla ricerca di norme specifiche che attuino il ricordato *favor* per la continuità, la suddetta ricognizione evidenzia come vi siano solo due disposizioni che si riferiscono al concordato in continuità: lo stesso art. 78, co. 2-*bis* CCII e l'art. 75, co. 3⁹, contenente – quest'ultima – una disposizione eccezionale, che permette di non cedere, a determinate condizioni, il bene strumentale funzionale alla continuità aziendale o professionale, derogando così al principio dell'universalità dei beni

⁶ Cfr., Cass. civ., sez. I, 28/10/2025, n. 28574, pres. Ferro, est. Vella, in *Proc. conc. e crisi d'impresa*, 2026, 652 ss.

⁷ Si veda, sul tema, il recente saggio MANCINI, *Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore*, in www.ilcaso.it, 20/1/2026.

⁸ L'innesto dell'art. 78, co. 2-*bis*, CCII ad opera del d. lgs. n. 83/2022 è stato ricondotto all'esigenza, avvertita *in extremis*, di assicurare la terzietà dell'organo rispetto ai *desiderata* unionali, ed è apparso sin da subito distonico rispetto al contesto sistematico in cui sono calate le regole della ristrutturazione trasversale: v. BROGI, *op. cit.*, 256; ROLFI, *Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros?*, in *Fall.*, 2024, 1570 ss. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 25/11/2025, ha segnalato l'aporia per cui la nomina del commissario è ancorata al decreto di apertura, quando non è ancora possibile alcun giudizio prognostico sulla necessità di applicare l'art. 112, co. 2, CCII; Trib. Udine, 15/12/2025, in www.ilcaso.it, ne inferisce l'obbligo di nomina in ogni concordato minore in continuità che preveda una pluralità di classi. Entrambe le pronunce sono richiamate da MANCINI, *Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore (Note intorno a Tribunale di Firenze 9 novembre 2025)*, in www.ilcaso.it, 20/1/2026, § 6.2.

⁹ V. Trib. Firenze, 9/11/2025, est. Legnaioli, in www.osservatorio-oci.org.

che interessano la proposta di concordato¹⁰, e , quindi, al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c. c..

3. La necessaria integrazione della disciplina specifica del concordato minore con quella del concordato preventivo tramite la norma di raccordo di cui all'art. 74 CCII e il raccordo sistematico con le altre procedure concorsuali ex art. 65 CCII.

E' evidente, dunque, che la scarsa disciplina del concordato minore non possa che essere integrata da altre disposizioni che regolamentino compiutamente le lacune che via via si rilevano senza, però, che si debba ricorrere necessariamente all'*analogia legis* o all'*analogia iuris* di cui all'art. 12, co. 2 delle preleggi. Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17721/2025; Cass. n. 28574/2025; Cass. n. 14555/2026) ha reiteratamente affermato che, tramite il richiamo espresso dell'art. 74, co. 4, CCII alle norme in tema di concordato preventivo, è da ritenere che siano applicabili al concordato minore le norme previste in tema di concordato preventivo, purché siano rispettate due condizioni: i) che vi sia una lacuna normativa, vale a dire la mancanza di una specifica disciplina negli artt. da 74 a 83 CCII; ii) che le disposizioni del concordato preventivo da richiamare siano compatibili con la disciplina e la *ratio* del concordato minore¹¹. Tramite, dunque, la norma di raccordo ora citata, l'art. 74, co. 4, CCII, la lacuna, rilevata nella disciplina specifica del concordato minore, viene colmata, non dal giudice come nel caso dell'*analogia*, ma dallo stesso legislatore, attingendo all'istituto più affine in seno alla disciplina del concordato preventivo, rimettendo al giudice la valutazione sia della esistenza della lacuna, che della compatibilità delle norme da importare con la disciplina del concordato minore¹². In questo quadro, la giurisprudenza e la dottrina hanno individuato una serie di norme che sono applicabili al concordato minore, delineando così un insieme di norme che fa del concordato minore un istituto non certo "minore nell'operatività delle regole"¹³.

¹⁰ E' noto l'orientamento cui era giunta la Cass. nella previgente legge fall., da ritenere ancora valido nel CCII, in tema di inammissibilità di un concordato che prevedesse solo una cessione parziale dei beni ai creditori, in quanto violazione dell'art. 2740 c. c. in considerazione dell'effetto esdebitatorio della procedura che presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore, Cass. 17/10/2018 n. 26005.

¹¹ Il criterio va completato con la clausola di salvezza enunciata da Cass. n. 28574/2025, § 5.6, pres. Ferro, est. Vella, per cui le disposizioni del concordato preventivo sono importabili «*sempre che non siano superate da altre espressamente dettate per il concordato minore*». Ne costituisce puntuale applicazione Cass. civ., sez. I, 16/5/2026, n. 14555, *cit.*, che, in presenza della disciplina autonoma e semplificata dell'art. 80, co. 3, CCII, ha escluso l'operatività del rinvio all'art. 88 CCII in tema di transazione fiscale e, in particolare, del previo parere conforme della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 della norma. Sul divieto di un uso 'creativo' dell'*analogia*, richiamato dalla stessa Cass. n. 17721/2025, v. Cass., sez. un., 22/12/2021, n. 38596, conf. Cass. n. 6850/2025.

¹² Per COSTA, *op. cit.*, 1230 il rinvio generale ex art. 74, co. 4, citato va utilizzato "con una certa cautela".

¹³ V., *amplius*, AGNESE, *Il concordato è minore, ma non certo nell'operatività delle regole*, in *Proc. conc. e crisi d'impresa*, 2026, 656 ss.. L'interessante saggio di DE MATTEIS, *Continuità professionale, regole di riparto e ristrutturazione trasversale nel concordato minore*, in www.osservatorio-oci.org, agosto 2026, 13, predicando compatibilità selettiva e proporzione sistemica, si conclude così: "Ne discende una tesi metodologica generale. Il concordato minore è «minore» per ambito soggettivo, struttura e semplificazione

Di analoga portata normativa rispetto all'art. 74, co. 4, citato è l'art. 65, co. 2. CCII il quale dispone che si applichino alle procedure di sovraindebitamento, e quindi anche al concordato minore, le disposizioni di cui al titolo III, in quanto compatibili¹⁴. Per effetto di tale rinvio risultano, pertanto, applicabili anche alla procedura *de qua*, sempreché superino il vaglio di compatibilità, le disposizioni in materia di giurisdizione e competenza, di cessazione dell'attività del debitore, di legittimazione attiva, nonché quelle relative al procedimento unitario e alle misure cautelari e protettive, ma non la domanda con riserva di deposito della documentazione di cui all'art. 44 CCII¹⁵.

Infine, la proposta di concordato minore dovrà necessariamente conformarsi al contenuto obbligatorio indicato nell'art. 7, co. 2, lett. b) CCII¹⁶, applicabile anche al concordato minore, secondo cui il tribunale nell'esaminare in via prioritaria la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, come la domanda di concordato minore, rispetto ad una domanda di apertura della liquidazione controllata, deve verificare che “nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori”.

4. La delimitazione dell'oggetto del presente contributo.

Il tema della distribuzione del valore nella procedura di concordato minore e il richiamo alle norme del concordato preventivo, che verrà sviluppato a partire dai successivi paragrafi, implicano lo studio delle configurazioni di valore da distribuire, il valore di liquidazione, da un lato, e il valore eccedente quello di liquidazione, dall'altro, e i collegati criteri distributivi, come la cd. priorità assoluta e la c.d. priorità relativa, alla luce della direttiva n. 1023/2019, nella quale anche i soci e, nelle imprese individuali o nelle attività professionali, il debitore vengono espressamente considerati come possibili destinatari di una parte del valore da distribuire, quali *residual claimant*. Il d. lgs. n. 83/2022, attuando la direttiva UE n. 1023/2019, ha introdotto nel CCII l'art. 120-*quater*, rubricato “condizioni per l'omologazione del concordato con attribuzioni ai soci”, applicabile ai sensi del comma 4 della stessa norma anche ai soggetti legittimati al concordato minore. In particolare, emerge come il criterio distributivo della

procedurale, non per intensità del controllo di legalità né per rispetto delle regole di trattamento dei creditori. La sua autonomia non tollera deroghe ai principi distributivi; la sua prossimità al concordato preventivo non consente importazioni meccaniche, né a favore dell'omologazione, né contro di essa. Il rinvio dell'articolo 74, comma 4, va governato da un criterio di proporzione sistemica: si importa ciò che è necessario a rendere l'istituto coerente con i principi concorsuali, non ciò che lo trasforma in altro da sé”.

¹⁴ Per l'applicazione al concordato minore dei principi della disciplina processuale unitaria, v., *amplius*, NOCERA, *op. cit.*, 623 ss..

¹⁵ Tuttavia, vi è un caso in cui è possibile per il debitore chiedere un termine per la presentazione di una proposta di concordato minore: l'art. 271 CCII, infatti, consente, in caso di domanda di apertura della liquidazione controllata, presentata da un creditore, al debitore di chiedere la concessione di un termine per accedere al concordato minore o, nel caso di consumatore, alla procedura di cui all'art. 67 ss. CCII.

¹⁶ Cfr. AGNESE, *op. cit.*, 659.

priorità relativa attenga non solo ai rapporti tra creditori, ma anche ai rapporti tra creditori e debitore, che nel caso delle società la norma individua nei soci, ai quali venga riservata una parte del valore da distribuire.

Il presente contributo si limita ad esaminare la distribuzione del valore ai creditori e nei rapporti tra creditori, restando al di fuori del perimetro dell'indagine i rapporti tra creditori e debitore.

5. Le disposizioni del concordato preventivo applicabili al concordato minore che rilevano per la distribuzione del valore.

Prima di esaminare le norme del concordato preventivo che trattano del tema della distribuzione del valore, è opportuno avvalersi della norma di raccordo più volte citata per richiamare altre disposizioni, dettate dal CCII sempre per il concordato preventivo, che disciplinano istituti, la cui applicazione risulta utile nel concordato minore per delineare le regole distributive ivi applicabili.

Anzitutto, l'art. 84 co. 1 CCII, che definisce la finalità del concordato preventivo e le tipologie di piano, non può che applicarsi anche al concordato minore. Infatti, l'art. 74 CCII in tema di finalità del concordato si limita ad indicare al co. 1, che la proposta di concordato può essere formulata “quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale” e al co. 2 che, nei casi diversi dalla continuazione dell'attività produttiva, sia necessario un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda, fissando, quindi, una condizione di ammissibilità della proposta di concordato diverso da quello in continuità, ma non indicando, né la finalità della procedura, né alcuna tipologia di procedura in cui la finalità possa essere realizzata. In tema di finalità del concordato preventivo, occorre rilevare che, dall'art. 84, co. 1, richiamato discende che il miglior soddisfacimento dei creditori non rappresenti più la finalità principale ed essenziale del concordato preventivo, essendo, invece, richiesto dalla legge che ai creditori sia assicurato un soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale¹⁷. Quindi, rispetto alla disciplina della previgente legge fallimentare, non è richiesto più che ai creditori di un concordato in continuità sia assicurato quel *quid pluris* nel loro soddisfacimento, tale da renderlo il

¹⁷ Cfr. AUDINO, *commento art. 84*, in *Commentario breve* a cura di MAFFEI ALBERTI e SPERANZIN, 8a ed., Milano, 2025, 580. Infatti, l'art. 2, co. 1, n. 6) della direttiva UE n. 1023/2019 definisce la “verifica del migliore soddisfacimento dei creditori” come “la verifica che stabilisce che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato.”, il che ha comportato – come rilevano PEZZANO e RATTI, *Le regole di distribuzione*, in www.dirittoellacrisi.it, 6/9/2022, 19, - che “anche l'attestazione della maggiore “convenienza” del piano posto a base della procedura negoziale con continuità aziendale (di cui all'art. 186-bis, co. 2, lett. b, l.fall. con il suo “miglior soddisfacimento dei creditori”) si è ridotta ad una verifica di “non inferiorità”.

migliore rispetto a tutte le alternative concretamente praticabili. La soglia minima di soddisfacimento dei creditori concorsuali – non solo in tutte le tipologie di concordato, ma anche negli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – è fissata nella misura del soddisfacimento che avrebbero nella liquidazione giudiziale. In altri termini, vale il principio dell’assenza di pregiudizio per i creditori. Orbene, tali principi, superando il vaglio di compatibilità, valgono anche per il concordato minore, avendo cura di sostituire la liquidazione giudiziale con la liquidazione controllata¹⁸. Mediante il richiamo dell’art. 84, co. 1, dunque, si ha la previsione di un requisito di ammissibilità della proposta di concordato minore, che impatta direttamente sulla distribuzione del valore: la soddisfazione dei creditori con la proposta di concordato minore non può essere inferiore a quella che otterrebbero con la liquidazione controllata¹⁹.

Ma la norma richiamata contiene anche l’enunciazione delle principali tipologie di concordato preventivo mediante le quali realizzare il soddisfacimento dei creditori concorsuali: la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni²⁰, l’attribuzione delle attività ad un assuntore²¹ o in una qualsiasi altra forma. In particolare, il richiamo ex art. 74, co. 4 citato è innovativo per l’applicabilità al concordato minore della previsione circa il concordato con assunzione, esteso anche alla facoltà di assumere la qualifica di assuntore da parte dei creditori e delle società da questi partecipate. Dunque, non si rilevano ostacoli alla ammissibilità di un concordato minore con assunzione, il che, senza il richiamo espresso, non era così scontato.

In secondo luogo, l’art. 84 co. 2 CCII, è parimenti applicabile al concordato minore, sia pure con alcuni adattamenti per assicurarne la compatibilità con la *ratio* e la disciplina dell’istituto. La norma in parola verte in tema di continuità aziendale, indicando come sia il mezzo per tutelare l’interesse dei creditori e preservare, quando possibile e nella misura in cui sia possibile, l’occupazione. Nel richiamare i suddetti scopi della continuità nel concordato preventivo all’interno della procedura di concordato minore sorge il quesito se essi possano valere anche per la cd. continuità professionale²². Infatti, non avrebbe alcun

¹⁸ La sostituzione non è, però, meramente nominale. Trib. Ferrara, 21/2/2024, in www.ilcaso.it, ha ritenuto che il giudizio di non deteriorità vada condotto con riferimento all’ipotesi di liquidazione controllata *con prosecuzione dell’attività*, non potendo affatto escludersi che il debitore prosegua l’attività in sede liquidatoria, proprio perché con essa egli può pagare, sia pure parzialmente, i propri creditori, spettando al liquidatore il controllo sulla relativa redditività; nello stesso senso Trib. Ferrara, 11/3/2024, in www.dirittoellacrisi.it, per cui il valore di liquidazione è elemento cardine del piano in continuità anche nel concordato minore. La precisazione ha ricadute dirette sull’ampiezza del valore eccedente distribuibile con la RPR: v. *infra*, § 16.

¹⁹ In questo senso si veda, NOCERA, *op. cit.*, 632.

²⁰ Cfr. BROGI, *op. cit.*, 219: “In ogni caso viene in rilievo la distinzione tipologica tra concordato con liquidazione dei beni e concordato in continuità, con la conseguenza che devono operare identiche regole di distribuzione dell’attivo, considerato che il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII non incontra, sotto tale aspetto, alcuna incompatibilità”.

²¹ Cfr. Trib. Nola, 6/2/2023, in www.ilcaso.it, circa l’ammissibilità di un concordato minore con assunzione.

²² V., in senso favorevole, le ampie e condivisibili osservazioni di DE MATTEIS, *Continuità professionale, regole di riparto e ristrutturazione trasversale nel concordato minore*, in www.osservatorio-oci.org, agosto 2026, 2.

senso la continuità aziendale in un concordato minore in continuità di un professionista o di un artista, che non possono essere titolari di un'azienda, né lo studio professionale o artistico può essere assimilato ad un'azienda. Pur con i limiti esposti nel prosieguo circa la cd. continuità indiretta, la risposta positiva al quesito discende da almeno due considerazioni, tratte dalle norme specifiche del concordato minore e dalla recente giurisprudenza di merito. Circa la prima, il d. lgs. n. 136/2024 ha esteso alla continuità professionale, la norma, originariamente prevista per la continuità aziendale, di cui all'art. 75, co. 3, CCII secondo cui è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali non solo all'esercizio dell'impresa ma anche all'attività professionale, se il debitore alla data di presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni oppure se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data. Se, dunque, l'immobile strumentale è necessario per assicurare la continuità aziendale o professionale, è possibile non prevederne la cessione a terzi, ma conservarne la disponibilità, derogando, quindi, al principio di universalità dei beni che devono essere messi a disposizione dei creditori nell'ambito dello strumento concordatario. In questa fattispecie l'assimilazione della continuità professionale con la continuità aziendale è disposta dalla lettera della legge. Circa la seconda, la giurisprudenza di merito ha recentemente ritenuto²³ che il legislatore del CCII, disciplinando il concordato minore, abbia assimilato la continuità professionale a quella aziendale, avendo “ritenuto elemento qualificante e meritevole di particolare tutela la prosecuzione dell'attività, sia essa aziendale o professionale”, anche alla luce della direttiva UE n. 1023/2019²⁴ che, “nel dare la definizione di imprenditore, fa riferimento alla *persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale*”.

Passando, ora, all'esame del secondo periodo del co. 2 dell'art. 84 citato, che riconduce all'unica tipologia di concordato preventivo in continuità, sia quello in continuità diretta, che quello in continuità cd. indiretta, occorre subito rilevare che il richiamo della norma in esame attraverso la norma di raccordo di cui all'art. 74, co. 4, CCII non è puro e semplice, ma è ammissibile con significative modificazioni ed adattamenti, al fine di superare il vaglio di compatibilità. La continuità diretta nel concordato minore è qualificabile negli stessi termini del concordato preventivo, quando il sovraindebitato è una impresa minore, una impresa agricola o una startup innovativa, mentre va declinata diversamente quando si tratta di un professionista, anche non iscritto ad un albo, o un artista.

²³ V. Trib. Firenze, 12/11/2025, est. Legnaioli, in www.osservatorio-oci.org; App. Firenze, 03/03/2026, con nota di BANDINELLI e FARI, *Commento ad App. Firenze*, 3 marzo 2026, in www.dirittoellacrisi.it; Trib. Roma, 25/6/2025, est. Miccio, in www.dirittoellacrisi.it; Trib. Locri, 12/7/2025, est. Cardona, in www.dirittoellacrisi.it, 27/10/2025, con postilla di SBRALETTA, *Il concordato minore del professionista sovraindebitato: profili di continuità, cram da un pubblico e dignità del debitore nella sentenza del tribunale di Locri N. 14/2025*

²⁴ V. art. 2, n. 9, Dir. UE n. 1023/2019.

Non si rinvencono, tuttavia, ostacoli all'ammissibilità di un concordato minore in continuità professionale, che non può che essere "diretta", vale a dire condotta dallo stesso sovraindebitato, anche se lo stesso, oltre ad essere una persona fisica, fosse una società professionale o un'associazione professionale. La continuità indiretta è applicabile al concordato minore allorché il sovraindebitato sia un'impresa²⁵, mentre è da escludere l'ammissibilità per il professionista o l'artista, in base alla considerazione che lo studio professionale non può essere assimilato all'azienda, non essendo permessa la prosecuzione dell'attività professionale da parte di un terzo diverso dal sovraindebitato, essendo la personalità della prestazione una caratteristica essenziale dell'attività professionale, che ne traccia la linea di confine con l'attività organizzata in forma di impresa²⁶. Gli strumenti negoziali mediante i quali attuare la continuità indiretta sono non solo quelli citati dalla norma in esame, con riferimento all'azienda o a uno o più rami di azienda, vale a dire l'affitto²⁷, l'usufrutto, la cessione, il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute in contropartita al conferimento, ma anche quelli attuati con il comodato²⁸ o con operazioni sociali cd. straordinarie come la fusione o la scissione, che abbiano come effetto il trasferimento dell'azienda ad un soggetto diverso dal sovraindebitato. Qualora, poi, nel concordato con assunzione sia previsto il trasferimento dell'azienda in esercizio all'assuntore, questa potrebbe essere una fattispecie di continuità indiretta rientrante nella disposizione residuale dell'art. 84, co. 2, citato, che fa riferimento alla continuità oggettiva attenuata "a qualunque altro titolo", ove il titolo sarebbe l'accordo di assunzione²⁹ e la successiva sentenza di omologazione.

In terzo luogo, l'art. 84, co. 3, primo periodo CCII è da ritenere applicabile al concordato minore, risultando ad esso compatibile il cd. criterio della non necessaria prevalenza del ricavato dalla continuità diretta o indiretta rispetto alle risorse realizzate dalla liquidazione atomistica degli *assets* non funzionali o non più strumentali alla continuità. In sostanza, nei concordati "misti" in cui le risorse interne derivano in parte dalla continuità, diretta o indiretta, e in parte dai realizzi della liquidazione atomistica degli *assets* non funzionali, il concordato è ascrivibile al *genus* del concordato in continuità – e non a quello del concordato liquidatorio – anche se i realizzi della liquidazione atomistica sono superiori al ricavato della

²⁵ Ritiene ammissibile la continuità indiretta nel concordato minore da parte di un'impresa, NOCERA, *op. cit.*, 630.

²⁶ Esclude la continuità indiretta professionale NOCERA, *op. cit.*, 630, per il "carattere personale della prestazione, che non potrebbe essere proseguita da soggetti diversi dal debitore".

²⁷ Per l'ammissibilità di un concordato minore in continuità indiretta per mezzo di un affitto di azienda, v. Trib. Forlì, 14/4/2025, in www.ilcaso.it; Trib. Bologna, 17/3/2023, in www.ilcaso.it.

²⁸ Cfr. LAMANNA, *Il codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo*, Milano, 2022, 452.

²⁹ Cfr. AUDINO, *Commento art. 84*, in *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, a cura di MAFFEI ALBERTI e SPERANZIN, 8 ed., Milano, 2025, 599.

continuità³⁰. Si tratta di un chiaro *favor* per la continuità, stabilito espressamente per il concordato preventivo, che non può che essere esteso anche al concordato minore³¹.

In quarto luogo, anche l'art. 84, co. 3, secondo periodo CCII è da ritenere applicabile al concordato minore³², pur coordinandone la portata con l'art. 74, co. 3, CCII, il quale stabilisce che la proposta deve indicare *in modo specifico* modalità e tempi di adempimento e che la soddisfazione dei creditori possa avvenire *in qualsiasi forma*, dunque non solo con il pagamento in denaro, ma anche in natura, con la *datio in solutum* ecc. . Il debitore non può avanzare una proposta generica, ma deve permettere al creditore di conoscere l'utilità che gli viene offerta *specificamente individuata* e deve poterla valutare *economicamente*. La proposta in un concordato in continuità deve essere determinata e vincolante nel senso che deve indicare con effetto vincolante la percentuale offerta di soddisfazione di ogni creditore, che però, non potrà essere meramente simbolica o quantitativamente irrisoria e comunque non inferiore a quella che si avrebbe con la liquidazione controllata. In un concordato liquidatorio, se con cessione dei beni, la percentuale di soddisfazione può essere quella *prevista* dalla liquidazione dei beni ceduti, comunque superiore a quella che si avrebbe con la liquidazione controllata.

In quinto luogo, il comma 4 dell'art. 84 CCII contiene plurime disposizioni normative, ma in gran parte non è applicabile al concordato minore. Infatti, il primo periodo della suddetta norma contiene due requisiti di ammissibilità della proposta di concordato preventivo liquidatorio, che non superano il vaglio di compatibilità, in quanto l'art. 74, co. 2, CCII reca una disciplina specifica per il concordato minore. Mentre nel concordato preventivo liquidatorio è richiesto l'apporto di risorse esterne che aumentino l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda nella misura del 10%, nel concordato minore tale percentuale minima non è richiesta, essendo sufficiente che l'apporto di risorse esterne aumenti in misura apprezzabile l'attivo disponibile. Inoltre, mentre nel concordato preventivo liquidatorio è richiesto che l'apporto di risorse esterne assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20% del loro

³⁰ Cfr., in questo senso, COSTA, *op. cit.*, 1233 s.; BROGI, *op. cit.*, 223

³¹ In giurisprudenza, per l'applicazione dell'art. 84, co. 3, CCII ad un concordato minore in continuità aziendale, v. Trib. Udine, 15/12/2025, *cit.* In senso contrario, però, Trib. Bologna, 22/3/2024, in www.ilcaso.it, che, prima del d. lgs. n. 136/2024, valorizzando il contenuto libero della proposta ex art. 74, co. 3, CCII, ha escluso l'applicazione analogica della norma in una fattispecie di concordato minore le cui risorse provenivano pressoché integralmente da finanza esterna. Sul rilievo per cui la prosecuzione dell'attività deve comunque riguardare una porzione qualitativamente significativa del nucleo aziendale, a presidio del divieto di abuso dello strumento concordatario, v. AMBROSINI, *La continuità aziendale nel CCII: casi di consustanzialità e declinazioni di un concetto polisenso*, in *Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali*, dicembre 2025.

³² In questo senso, BROGI, *op. cit.*, 225.

ammontare complessivo, nel concordato minore liquidatorio non è richiesta l'assicurazione di una percentuale minima³³.

Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 84 CCII non è applicabile al concordato minore, nella parte in cui richiama il requisito del 20% che non vige nella procedura minore. Tuttavia, la norma è rilevante per il tema della distribuzione delle risorse, in quanto enuncia la regola della libera distribuzione delle risorse esterne nel concordato preventivo liquidatorio: "le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 del c. c. purché sia rispettato il requisito del 20%". A ben vedere, la norma suddetta, una volta sterilizzato il richiamo alla % del 20%, ben può essere applicata nel concordato minore liquidatorio, in quanto espressione del principio generale della libera distribuzione delle risorse esterne. Nonostante che tali risorse *entrino* nel patrimonio del debitore, il legislatore deroga ai criteri di distribuzione delle risorse interne, cioè al criterio della priorità assoluta, per affermare la libertà di distribuzione. Le risorse di cui parla la norma in questione non sono quelle, cd. neutre, ma quelle non neutre, perché entrano nel patrimonio del sovraindebitato, come dimostra la norma in commento che afferma la deroga agli artt. 2740 e 2741 c. c.: se fossero le risorse neutre non avrebbe senso affermare la deroga perché sarebbero fuori dal patrimonio del sovraindebitato, per cui tali risorse da esterne sono diventate interne, ma la legge ne dispone la libera distribuzione, derogando alla regola della priorità assoluta.

Il terzo periodo del comma 4 dell'art. 84 CCII è da ritenere applicabile al concordato minore. Pur trattandosi di una norma eccezionale, la sua applicazione anche nel concordato minore liquidatorio non è il risultato di un ricorso all'*analogia legis*, come più volte la Cass. ha ribadito allorché ha chiarito la portata del richiamo alle norme del concordato preventivo tramite la norma di raccordo di cui all'art. 74, co. 4, CCII. Si tratta, infatti, di una disposizione applicabile al concordato minore per espressa volontà del legislatore. Venendo, ora, ad esaminare il suo contenuto, occorre per chiarezza esporne il testo: "Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali". Anche queste risorse, non neutrali, perché entrano nel patrimonio del debitore e, quindi, sarebbero destinate a diventare interne, vengono per presunzione assoluta considerate "esterne" quindi sono liberamente distribuibili, in base alla norma del periodo precedente. Anche in questo tratto della disciplina può cogliersi il *favor* del legislatore per l'adozione dello strumento

³³ La prevalenza dell'art. 74, co. 2, CCII sull'art. 84, co. 4, CCII trova conferma in Cass. n. 28574/2025, § 5.6, che addita proprio tale disposizione quale esempio di norma speciale del concordato minore idonea a superare quella dettata per il concordato preventivo. Va peraltro segnalato l'orientamento di merito che, a fronte del carattere generico e tendenzialmente discrezionale del criterio della *misura apprezzabile*, assume la soglia del 10 per cento come parametro di riferimento anche nella procedura minore: Trib. Verona, 17/8/2025, in www.ilcaso.it, richiamato da MANCINI, *op. cit.*, nota 27

di regolazione della crisi o dell'insolvenza; infatti, in tal modo incentiva i soci a immettere risorse dal loro patrimonio in quello della società in stato di sovraindebitamento, conservando per tali risorse il criterio della libera distribuzione.

6. Il valore da distribuire ai creditori è quello che soddisfa il fabbisogno concordatario.

Dopo aver esaminato alcune norme del concordato preventivo, che possono essere applicate anche nel concordato minore, utili per delineare i principi in tema di distribuzione del valore nel concordato minore, occorre illustrare alcuni concetti o nozioni per meglio delimitare l'oggetto del lavoro.

La proposta di concordato prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti: produce effetti, quindi, sia sul *lato passivo* dell'impresa, sia sul *lato attivo*.

La proposta di concordato, una volta approvata e omologata, ha effetto sul passivo dell'impresa, modificandolo nell'entità, nelle modalità di soddisfazione e nelle scadenze mediante la ristrutturazione dei debiti, definendo il cd. fabbisogno concordatario. La proposta suddetta deve prevedere anche i criteri e le modalità con cui il debitore intende procedere alla soddisfazione dei crediti. Ha, quindi, effetto sul lato attivo dell'impresa, ma non solo sull'attivo disponibile attuale, ma anche sull'attivo futuro che quindi ancora non è venuto ad esistenza. Orbene, il tema della distribuzione del valore concerne i criteri e le modalità con cui la proposta di concordato provvede alla soddisfazione dei crediti. Pur trattandosi dei crediti concorsuali, quindi con titolo o causa anteriore alla data di apertura della procedura, i crediti da soddisfare non sono quelli con la configurazione giuridica esistente prima della ristrutturazione, bensì di quelli a valle della ristrutturazione, cioè le obbligazioni concordatarie. In altri termini, il valore da distribuire è quello che soddisfa il fabbisogno concordatario, intendendo per tale il fabbisogno che discende dalla ristrutturazione dei debiti per effetto del concordato, quindi dopo gli stralci, le modifiche alle modalità di soddisfazione e le dilazioni che conseguono alla omologazione.

Dunque, il valore da distribuire è il *valore del concordato*, vale a dire il valore economico delle risorse disponibili, attuali e future, interne ed esterne, determinate nella misura necessaria e sufficiente a soddisfare il fabbisogno concordatario. Per cui si avrà:

VC = valore del concordato

RI = risorse interne

RE = risorse esterne

$VC = RI + RE$

E' opportuno precisare i concetti di risorse interne e di risorse esterne.

7. La ristrutturazione trasversale nel concordato minore.

Prima di illustrare e commentare le norme del concordato preventivo che sono richiamate nel concordato minore in tema di risorse interne ed esterne e i relativi criteri distributivi, occorre tuttavia affrontare un tema assai controverso - ma in questa indagine ineludibile - circa l'applicabilità nella disciplina del concordato minore delle norme sulla cd. ristrutturazione trasversale e, soprattutto, delle regole di approvazione del concordato preventivo in continuità e sulla suddivisione dei creditori in classi³⁴. Il quesito sorge spontaneo dalla lettura del già più volte citato art. 78, co. 2-*bis*, lett. b) CCII secondo cui il tribunale deve nominare un commissario giudiziale qualora sia “proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art. 112, co. 2”, quindi con la ristrutturazione trasversale³⁵.

Orbene, la dottrina e la giurisprudenza di merito che si sono interrogati sul punto hanno, dapprima, individuato nella norma di raccordo, più volte citata, la fonte del richiamo della disciplina che avrebbe considerato come punta dell'iceberg l'art. 78 citato, per, poi, dover sciogliere il nodo della compatibilità della ristrutturazione trasversale con le regole del concordato minore. Infatti, la ristrutturazione trasversale si fonda sulla suddivisione dei creditori in classi, che il legislatore ha previsto come obbligatoria per il concordato preventivo in continuità. Invece, nel concordato minore la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria solo nel caso in cui vi siano dei creditori, titolari di garanzie prestate da terzi. In mancanza di tale fattispecie, la suddivisione in classi è facoltativa. Non solo, ma le regole di approvazione del concordato minore, previste nell'art. 79 CCII si fondano sulla maggioranza favorevole dei crediti per capitale e, nel caso del creditore cd. tiranno, anche per teste, e sulla maggioranza delle classi favorevoli, per cui valgono sostanzialmente le regole di approvazione del concordato preventivo non in continuità (liquidatorio, per assunzione), mentre nel concordato preventivo in continuità le regole di approvazione prevedono l'unanimità delle classi favorevoli, per poi applicare – in mancanza dell'unanimità delle classi – su richiesta del debitore le regole sulla ristrutturazione trasversale che richiedono per l'omologazione la maggioranza delle classi favorevoli, ma non per capitale, bensì per numero delle classi, oltre ad una classe di creditori prelatizi. La ristrutturazione trasversale, dunque, presuppone la regola di approvazione del concordato all'unanimità, dato che ad essa si accede se una o

³⁴ Per una analitica esposizione del meccanismo della ristrutturazione trasversale nel concordato minore, v., per tutti, BROGI, *op. cit.*, 256 ss.. Ha ritenuto applicabile al concordato minore in continuità professionale la ristrutturazione trasversale Trib. Firenze, 9/12/2025, cit..

³⁵ Circa la definizione di ristrutturazione trasversale, si veda VATTERMOLI, *Ristrutturazione trasversale dei debiti*, in AA.VV., *La questione distributiva nel diritto della crisi e dell'insolvenza*, (a cura di VATTERMOLI), Pisa, 2023, 86, secondo il quale “Tanto nel contesto domestico, quanto in quello unionale, per ristrutturazione trasversale dei debiti (d'ora in avanti per semplicità anche RTD) deve intendersi quel meccanismo attraverso il quale, al ricorrere di determinate condizioni, su proposta o con l'accordo del debitore, il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le classi di creditori può essere comunque omologato dall'autorità giudiziaria, divenendo così vincolante anche per le classi dissenzienti”.

più classi sono dissenzienti. Infine, nel concordato minore vige il silenzio assenso, mentre in quello preventivo il silenzio rifiuto nel senso che l'astensione si somma al voto negativo. Da queste considerazioni dovrebbe discendere che i due sistemi di approvazione del concordato siano tra loro assai distanti, con la conseguenza che non sarebbe applicabile la ristrutturazione trasversale nel concordato minore³⁶. Tuttavia, la dottrina³⁷ e la giurisprudenza³⁸ hanno elaborato una soluzione interpretativa che tempera le differenze di disciplina, conciliando sistemi di norme tra loro assai diversi, ma soprattutto dando contenuto normativo effettivo alla disposizione esplicita dell'art. 78, co. 2-bis citato che afferma l'applicabilità al concordato minore della ristrutturazione trasversale.

In sintesi, il debitore in sede di domanda di accesso alla procedura concordato minore in continuità *sceglie* il regime applicabile alla fase di omologazione, potendo optare per il sistema della ristrutturazione trasversale. Una volta, scelto tale regime, seguono la nomina del commissario da parte del tribunale, la necessaria suddivisione dei creditori in classi, indicazione del valore di liquidazione e di quello eccedente il valore di liquidazione. Il concordato viene approvato all'unanimità delle classi ma con il principio all'interno delle classi del silenzio assenso e del calcolo della maggioranza semplice. In mancanza di unanimità, si applica il co. 2, dell'art. 112, richiamato dall'art. 78 citato, per cui è richiesta per l'omologazione la maggioranza delle classi favorevoli, di cui una formata da creditori prelatizi³⁹ e non è

³⁶ Cfr. l'ampia analisi del rinvio all'art. 112, co. 2, CCII da parte dell'art. 78, co. 2-bis citato in MANCINI, *op. cit.*, 14 ss. che, criticando Trib. Firenze, 9/12/2025, *cit.*, conclude per l'inapplicabilità al concordato minore della ristrutturazione trasversale: (pag. 22) "... il concordato minore in continuità resta assoggettato sempre e comunque all'unica regola posta dall'articolo 79 CCII, a prescindere dalla tipologia di concordato, per cui in presenza di classamento la proposta dovrà ottenere l'approvazione della maggioranza delle classi, senza possibilità in via sussidiaria di fare applicazione della ristrutturazione trasversale", salvo poi avanzare una interpretazione condivisibile che viceversa la ritiene ammissibile. Si veda in senso critico alla ammissibilità della ristrutturazione trasversale nel concordato minore anche DE MATTEIS, *op. cit.*, 5 s. secondo cui importare nel concordato minore la ristrutturazione trasversale "significa introdurre artificialmente due regole non previste, anzi contraddette dagli articoli 74 comma 3 e 79: l'obbligo di classamento e l'unanimità delle classi. Là dove il legislatore ha dettato una disciplina propria delle maggioranze, la lacuna che l'articolo 74 comma 4 presuppone semplicemente non ricorre".

³⁷ Cfr. VATTTERMOLI, *Ristrutturazione trasversale dei debiti*, in AA.VV., *La questione distributiva nel diritto della crisi e dell'insolvenza*, (a cura di VATTTERMOLI), Pisa, 2023, 105 ss. Si veda anche BROGI, *op. cit.*, 256 s. che suggerisce due opzioni ermeneutiche per applicare la ristrutturazione trasversale al concordato minore. La prima con la scelta del debitore come indicato nel testo; la seconda che "fa leva sul principio di primazia del diritto europeo e sull'obbligo di interpretazione del diritto interno in modo conforme a tale diritto con la conseguenza che, in presenza di un piano di ristrutturazione – *omissis* – le disposizioni europee devono trovare applicazione in via prioritaria rispetto a quelle interne contrastanti. *Omissis*. In base alla seconda opzione interpretativa si avrebbe, quindi, che anche nel concordato minore in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi sarebbe sempre obbligatoria".

³⁸ V. in tema Trib. Firenze, 9/11/2025, in www.osservatorio-oci.org che individua nella disciplina del concordato minore una regola generale, esposta all'art. 79, co. 1, CCII, corrispondente all'art. 109, co. 1, CCII per il concordato preventivo (maggioranza di crediti e maggioranza di classi) e una regola particolare o specifica dettata per il concordato minore in continuità aziendale e professionale di cui all'art. 109, co. 5, e all'art. 112, co. 2, quest'ultimo richiamato espressamente dall'art. 78, co. 2-bis CCII.

³⁹ Circa i rapporti tra l'art. 79 CCII e l'art. 112, co. 2, CCII, BROGI, *op. cit.*, 304 precisa "come l'art. 79 CCII non sia astrattamente incompatibile con l'art. 112, co. 2, CCII, essendo sufficiente che il voto della maggioranza delle classi comprenda almeno una classe composta da titolari di diritti di prelazione. I profili di criticità che possono venire in rilievo in relazione ai rapporti tra l'articolo 79 CCII e l'articolo 112 CCII sono due. Il primo è quello della compatibilità del

richiesta la maggioranza per capitale. Si tratta, dunque, di una nuova tipologia di concordato minore in continuità con la ristrutturazione trasversale⁴⁰, che ha il pregio di dare un senso compiuto ad una norma che a prima vista potrebbe sembrare un errore del legislatore, ma nello stesso tempo conferisce al concordato minore il primato della complicazione normativa nel CCII, sconfessando – di fatto – i pur apprezzabili propositi di semplificazione normativa⁴¹.

In alternativa, per il debitore che non scelga la ristrutturazione trasversale per l'omologazione del concordato in continuità o che non suddivida i creditori in classi⁴² restano applicabili le regole generali di approvazione previste nell'art. 79 CCII e il giudizio di omologazione ex art. 80 CCII.

È appena il caso di rilevare come la ristrutturazione trasversale presupponga necessariamente la suddivisione dei creditori in classi. Se i creditori non sono suddivisi in classi, la ristrutturazione trasversale non opera.

All'interno della classe, per individuare il voto favorevole della classe, è da ritenere che non si applichino le norme del concordato preventivo di cui all'art. 109, co. 5, secondo periodo, CCII, ma il silenzio assenso ai creditori astenuti⁴³ e la maggioranza semplice dei voti favorevoli per capitale ex art. 79 CCII. Infatti, l'art. 79, co. 3, CCII, che dispone il silenzio assenso, innestato nell'art. 109, co. 5, secondo periodo, citato, lo rende inutile, perché la norma presuppone che abbiano votato almeno la metà degli ammessi al voto, per cui gli altri si sono astenuti, ma se il silenzio è assenso è chiaro che tale norma è inutile.

meccanismo di voto mediante cosiddetto silenzio assenso previsto nell'articolo 79, comma 3, CCII con la disciplina dell'articolo 9 direttiva *restructuring*. Il secondo riguarda, invece, la possibilità che il concordato minore in continuità aziendale possa essere omologato, secondo le regole della ristrutturazione trasversale previste nell'articolo 112, comma 2, CCII, anche nell'ipotesi in cui la proposta sia approvata da un'unica classe, composta da creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

Circa la *ratio* che giustifica la necessità che una classe di creditori prelati approvi la proposta, illuminanti sono le considerazioni di VATTERMOLI, *Ristrutturazione trasversale dei debiti*, cit., 97: “Il ragionamento che ha mosso il legislatore europeo, prima, e quello domestico, poi, potrebbe essere stato questo: se una classe di privilegiati vota, è perché i creditori che la compongono risultano ‘danneggiati’, nonostante vantino una causa di prelazione; se votano favorevolmente, poi, ed è il secondo passaggio logico, si deve ritenere che la proposta, per un verso, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e, per altro verso, non discrimina in maniera illegittima gli altri creditori e ciò per il fatto stesso che la proposta viene approvata da creditori di rango più alto (rispetto ai chirografari) che teoricamente più hanno da perdere dall'applicazione della RPR”.

⁴⁰ In questo senso, VATTERMOLI, *Ristrutturazione trasversale dei debiti*, cit., 108.

⁴¹ La soluzione qui accolta – che rimette al debitore la scelta del regime di omologazione – corrisponde alla seconda delle vie interpretative prospettate da MANCINI, *op. cit.*, § 6.3. Lo stesso A., peraltro, aderisce alla diversa opzione secondo cui il concordato minore in continuità resterebbe sempre e comunque assoggettato alla sola regola dell'art. 79 CCII, senza spazio per la ristrutturazione trasversale, sul rilievo che il rinvio dell'art. 74, co. 4, CCII opera «per quanto non previsto» e non può quindi sovrapporsi a norme minori esistenti e inequivoche quali gli artt. 74, co. 3, e 79 CCII, pena la svalutazione del criterio di raccordo. Nel senso della sostanziale disapplicazione dell'art. 112, co. 2, CCII nel concordato minore, per difetto del presupposto stesso della mancata unanimità delle classi, v. FABIANI e GUIOTTO, *Il valore della ristrutturazione destinabile ai soci*, in *Fall.*, 2024, 610.

⁴² Cfr., BROGI, *op. cit.*, 257.

⁴³ Ha applicato tale criterio Trib. Firenze, 9/12/2025, cit.

Nella ristrutturazione trasversale l'approvazione del concordato avviene con l'unanimità delle classi o, in mancanza, con la maggioranza delle classi favorevoli, di cui una formata da creditori prelatizi. È utile sottolineare come conti solo il numero delle classi favorevoli, che devono essere il $50\% + 1$, non la maggioranza favorevole per capitale.

Altro aspetto da segnalare è che la ristrutturazione trasversale opera anche se il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito con la APR. In altri termini, la ristrutturazione trasversale non presuppone necessariamente la RPR per distribuire il valore eccedente quello di liquidazione, potendo tale valore essere distribuito anche con la APR.

Viceversa, la previsione dell'utilizzo della priorità relativa (che è una facoltà, v. *infra*) per distribuire il valore eccedente quello di liquidazione implica la scelta della ristrutturazione trasversale e la suddivisione obbligatoria in classi.

In altre parole, se la proposta di concordato minore in continuità prevede che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito secondo il criterio della priorità relativa, ma il debitore non provvede alla suddivisione dei creditori in classi o non chiede l'applicazione delle regole della ristrutturazione trasversale, il tribunale dovrebbe ritenere la proposta inammissibile, già in sede di apertura della procedura, magari dando un termine per la modifica della proposta.

Dalle considerazioni precedenti discende un rilievo: che la RPR implichi la ristrutturazione trasversale e l'applicazione di tutte le sue regole per l'approvazione e l'omologazione, non essendo ammissibile una proposta di concordato minore in continuità in cui il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito secondo il criterio della priorità relativa, e il concordato venga approvato con le regole dell'art. 79 e omologato ex art. 80 CCII senza la cd. ristrutturazione trasversale.

8. Le cd. risorse interne.

Le risorse interne sono quelle non solo che fanno parte del patrimonio del debitore alla data della domanda, vale a dire quelle attuali, ma anche quelle future di sua spettanza che discendono dal suo patrimonio e dalla sua attività, come i flussi della continuità, i corrispettivi delle cessioni dei beni del suo patrimonio, compresa l'azienda, gli incassi dei crediti, i risultati utili delle azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie che possono essere esercitate in futuro dal debitore o anche dal liquidatore della liquidazione controllata. Le risorse interne, dunque, sono quelle di titolarità del debitore.

Le risorse interne, a loro volta, si compongono di due parti ideali: il valore di liquidazione e il valore eccedente quello di liquidazione. Nel concordato minore il valore di liquidazione è il valore di liquidazione nella liquidazione controllata.

VL = valore di liquidazione nella liquidazione controllata

VE = valore eccedente quello di liquidazione

RI = VL + VE

9. Le cd. risorse esterne. Quelle neutrali e quelle non neutrali.

Le risorse esterne sono quelle che non fanno parte del patrimonio del debitore alla data della domanda e che, quindi, non sono di sua titolarità, ma che appartengono a terzi, ivi compresi i soci. Sono esterne per questa ragione, perché non sono di titolarità del debitore. Inoltre, le risorse del terzo non devono essere causalmente riconducibili al patrimonio del debitore. Ad esempio, le somme messe a disposizione della società da parte di un amministratore in esecuzione di una transazione relativa ad un'azione di responsabilità, promossa dalla società, non vanno considerate come risorse esterne, ma come risorse interne perché reintegrano il patrimonio sociale per il danno subito dalla *mala gestio* dell'amministratore.

Possono distinguersi tre tipi di risorse esterne: (i) quelle cd. neutrali (ii) quelle che non neutrali, di terzi (iii) quelle non neutrali, dei soci anteriori alla presentazione della domanda.

Ad (i). Le risorse esterne neutrali⁴⁴ sono quelle che non vengono immesse nel patrimonio del debitore e che non implicano un obbligo di rimborso per il debitore. Sono, quindi, neutrali perché restano al di fuori del patrimonio del debitore e non lo modificano né nell'attivo, perché non lo aumentano, né nel passivo perché non lo aumentano. Le risorse esterne, in quanto neutrali nel senso ora descritto, sono distribuibili liberamente ai creditori nel concordato minore con l'unico limite che nel concordato minore liquidatorio o con assunzione di natura liquidatoria devono aumentare l'attivo disponibile al momento della domanda in misura apprezzabile.

Ad (ii) Le risorse esterne non neutrali sono quelle di titolarità di terzi, diversi dai soci anteriori alla presentazione della domanda, che vengono immesse nel patrimonio in esecuzione del concordato minore omologato e che, quindi, da esterne divengono interne con la conseguenza che dovrebbero andare a comporre il valore eccedente quello di liquidazione, salvo deroghe espresse come nel

⁴⁴ In conformità all'indirizzo, oramai consolidato, della Cass. civ., sez. I, 8/6/2012, n. 9373, in *Fall.*, 2012, 1409, secondo cui l'apporto del terzo deve risultare "neutrale rispetto allo stato patrimoniale della debitrice". Nel dettaglio: "Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'articolo 160, comma due, legge fallimentare (nel testo sostituito dall'articolo 2 d. l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato". Nello stesso senso, v. anche Cass. 8/6/2020, n. 10884, in *Fall.*, 2020, 1072 ss., annotata da D'ATTORRE, *La distribuzione del patrimonio del debitore tra absolute priority rule e relative priority rule*. Sul tema v. anche NARDECCHIA, *Le risorse esterne, l'attivo disponibile e la soddisfazione dei creditori chirografari*, in *Proc. conc. crisi d'impr.*, 2026, 167 ss.; PETA, *Concordato minore liquidatorio: l'apporto di finanza esterna comma 2, art. 74, CCII, risorse esterne, apprezzabilità, profili sistematici e fiscali*, in www.dirittodellacrisi.it, 25/5/2026.

concordato liquidatorio per il quale sono liberamente distribuibili (art. 84, co. 4, secondo periodo, CCII) e nel concordato in continuità per il quale sono liberamente distribuibili (art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII). In pratica, quindi, le deroghe suddette coprono le fattispecie tipiche del concordato, per cui le risorse esterne non neutrali sono di fatto sempre liberamente distribuibili, con la conseguenza che non vanno a comporre il valore eccedente quello di liquidazione. Tali risorse sono quelle che – di regola – possono assolvere il requisito nel concordato minore liquidatorio dell’aumento dell’attivo disponibile al momento della domanda in misura apprezzabile. Gli strumenti con cui tali risorse possono essere messe a disposizione possono essere la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato al terzo investitore e la successiva liberazione dell’aumento sottoscritto, il versamento al debitore di somme a titolo gratuito, l’erogazione di finanziamenti postergati, la cessione di crediti al debitore senza corrispettivo, ecc..

Ad (iii) Le risorse esterne non neutrali dei soci anteriori alla presentazione della domanda, sono quelle che vengono immesse nel patrimonio in esecuzione del concordato minore omologato. Si tratta delle stesse risorse di cui al precedente § (ii) con la sola differenza che il titolare della risorsa è un socio della società debitrice, anteriore alla domanda. La società debitrice – di regola – è una società di capitali, ma nulla esclude che sia una s.a.s. e il socio sia un socio accomandante. Nel caso di una s.n.c. o di una s.a.s. debitrice il socio illimitatamente responsabile può apportare risorse dal suo patrimonio per metterle a disposizione del concordato della società di persone, ma la proposta dovrà tenere conto che nella liquidazione controllata ex art. 270 CCII anche i patrimoni dei soci illimitatamente responsabili sono attratti alla procedura, esponendo, così, la proposta alla verifica della assenza di pregiudizio rispetto al trattamento che i creditori avrebbero nella liquidazione controllata.

Ciò precisato, nel concordato minore liquidatorio, è da ritenere che sia applicabile l’art. 84, co. 4, ultimo periodo secondo cui *«Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali»*. Dunque, se i soci anteriori alla presentazione della domanda si impegnano ad apportare altre risorse alla società in esecuzione del concordato minore, tali risorse si considerano esterne, e quindi, nonostante che siano “apportate” vale a dire che siano entrate o destinate ad entrare nel patrimonio della società⁴⁵, per presunzione legale, si considera che restino “esterne” e quindi che possano essere

⁴⁵ In senso difforme v. NIGRO, *Il ruolo e la portata dell’art. 2740 cod. civ.*, in AA.VV., *La questione distributiva nel diritto della crisi e dell’insolvenza*, (a cura di VATTERMOLI), Pisa, 2023, 19, secondo cui la deroga all’art. 2740 e all’art. 2741 c. c. si spiega perché si tratta di risorse mai entrate nel patrimonio del debitore, in quanto “debbono affluire ai creditori *direttamente*, senza passare cioè dal patrimonio del debitore”. L’autore, quindi, considera tali risorse come neutrali nel senso precisato nel testo. Al contrario, le risorse in esame – a nostro avviso – non restano fuori dal patrimonio del debitore, in quanto “apportate” dai soci, il che vuol dire che sono entrate nel patrimonio, tant’è che la norma precisa che l’attribuzione patrimoniale dei soci alla società è “senza obbligo di restituzione” quindi trattasi di conferimenti di capitale oppure “con vincolo di postergazione”

distribuite liberamente ai creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c. c.. Quindi, queste risorse “esterne” non vanno a comporre il valore eccedente quello di liquidazione, ma restano risorse esterne, liberamente distribuibili. La norma richiede che questa disciplina si applichi alle risorse dei soci e che il socio sia quello che era socio anteriormente alla presentazione della domanda.

Una questione che può porsi è se questo regime di favore si applichi o meno nel concordato minore in continuità. Orbene, la norma in esame resta confinata nel concordato liquidatorio e non c'è necessità di applicarla al concordato in continuità, dato che il d. lgs. n. 136/2024 con la modifica dell'art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII, ha introdotto una norma analoga da applicarsi al concordato in continuità, colmando la lacuna dell'ordinamento previgente. La norma citata così dispone: “le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.”. Se le risorse esterne vengono distribuite in deroga ai criteri di priorità assoluta (primo periodo) e ai criteri di priorità relativa (secondo periodo), vuol dire che le risorse esterne sono divenute risorse interne e quindi che si tratta di risorse non neutre, cioè che sono entrate nel patrimonio del debitore, per cui tale norma ha equiparato la disciplina delle risorse esterne non neutre nel concordato in continuità alla disciplina delle medesime risorse non neutre nel concordato liquidatorio, semplificando e razionalizzando tutta la vicenda distributiva.

10. La regola generale sulla distribuzione delle risorse interne nel concordato preventivo e nel concordato minore: il criterio della priorità assoluta.

E' noto che la regola generale per la distribuzione del valore nel nostro ordinamento sia fissata dall'art. 2741 c. c. secondo cui “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione” (principio del concorso dei creditori secondo le cause legittime prelazione), nonché dall'art. 2740 c. c. il quale prevede che “il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (principio di universalità della responsabilità patrimoniale⁴⁶). Tale regola generale è stata applicata sempre in modo particolare nelle procedure concorsuali. Il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del valore, c.d. *absolute priority rule*, (APR) “comporta che non è possibile effettuare pagamenti in favore dei creditori di rango inferiore secondo l'ordine delle cause di prelazione fino a quando i creditori di rango pozione

quindi sono prestiti, dunque, passività ma subordinate ai creditori chirografari. Queste risorse “esterne” vengono acquisite “a qualunque titolo” al fine di ricomprendere tutte le fattispecie che l'esperienza può presentare. Inoltre, l'inciso “di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali” può essere interpretato nel senso che, una volta acquisite al patrimonio del debitore, il piano le possa utilizzare, anziché per coprire le spese preveducibili, a diretto vantaggio dei creditori concorsuali come attribuzioni patrimoniali loro rivolte nella proposta di concordato.

⁴⁶ V. *amplius*, NIGRO, *op. cit.*, 9 ss.

non sono stati interamente soddisfatti”⁴⁷. Anche l’introduzione della facoltà per il debitore di suddividere i creditori in classi, se, da un lato, ha derogato il principio della *par condicio creditorum*, dall’altro, però, non ha modificato l’APR, perché il legislatore ha sempre precisato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non aveva l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160, co. 2, l. fall.).

Nel CCII tale norma è riprodotta nell’art. 85, co. 4 CCII per il concordato preventivo, nel quale fissa il criterio di distribuzione delle risorse da assumere come regola generale, pur con alcune deroghe la cui ampiezza ne affievolisce la portata generale.

La norma così dispone: «Fermo quanto previsto dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione». Dunque, si tratta del criterio della priorità assoluta che disciplina la distribuzione delle risorse interne. Orbene, tale norma può essere applicata anche nel concordato minore, con alcune modifiche, tramite il richiamo dell’art. 74, co. 4, CCII⁴⁸.

Già si è detto che le risorse interne si compongono di due parti: il valore di liquidazione e il valore eccedente quello di liquidazione. Tale distinzione non rileva solo nel concordato in continuità, ma anche nel concordato liquidatorio.

Rinviando nel prosieguo della trattazione la determinazione delle suddette due configurazioni di valore, occorre soffermarsi sui criteri di distribuzione.

Circa le regole di distribuzione del valore, la Cassazione ha ritenuto applicabili al concordato minore, superando il vaglio di compatibilità, le norme di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 84 CCII, l’art. 112, co. 2, CCII richiamato dall’art. 78, co. 2-bis lett. b) CCII in tema di ristrutturazione trasversale (Cass. n. 28574/2025). Si tratta di norme che disciplinano il concordato in continuità.

Viceversa, l’art. 84, co. 5, non è applicabile, in quanto nella disciplina specifica del concordato minore è previsto l’art. 75, co. 2, CCII che ha un contenuto analogo.

Allora, l’art. 85, co. 4, CCII, richiamato tramite la norma di raccordo, con le modifiche necessarie per assicurare la compatibilità con le norme specifiche del concordato minore, può essere così declinato per enunciare la regola generale della distribuzione del valore nel concordato minore: «*Fermo quanto previsto dall’articolo 84, commi 6 e 7, nonché dall’art. 75, co. 2, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione*».

⁴⁷ PANZANI, *La doppia regola distributiva*, in JORIO e Spiotta (a cura di), *I concordati dopo il correttivo*, Torino, 2025, 1050.

⁴⁸ Cfr., circa le regole di distribuzione dell’attivo concordatario nel concordato liquidatorio e nel concordato in continuità BROGI, *op. cit.*, 218 ss.

La regola generale è derogata dall'art. 84, dal secondo periodo del co. 6, CCII e ribadita dal co. 7 della stessa norma.

La regola generale non è derogata nel concordato liquidatorio e nel concordato con assunzione di carattere liquidatorio, per cui la distribuzione del valore delle risorse interne in tali tipologie di concordato è disciplinata dalla APR⁴⁹.

Il diritto di prelazione, tuttavia, si conserva limitatamente alla parte capiente del credito, quella coperta dal valore di realizzo netto del bene vincolato su cui si esercita la prelazione stessa, come attestato dal gestore della crisi ex art. 75, co. 2, CCII. L'art. 85, co. 4, citato, adattato al concordato minore mediante il riferimento all'art. 75, co. 2, CCII, fa infatti *salvo quanto stabilito dall'art. 84, co. 5 (id est 75, co. 2)*, nel senso che la distribuzione del valore delle risorse interne si ha seguendo la cascata dei crediti prelatizi *capienti* stabilita dall'ordine delle cause legittime di prelazione.

Da ciò discende che nel concordato minore liquidatorio il criterio distributivo della priorità assoluta per le risorse interne si applica non solo per la distribuzione del valore di liquidazione, ma anche per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione.

11. Il criterio della priorità assoluta per la distribuzione del valore di liquidazione nella liquidazione controllata.

Al riguardo, per il concordato in continuità il richiamato co. 6, primo periodo, dell'art. 84 CCII, senza dubbio applicabile al concordato minore, fissa il criterio di distribuzione del valore di liquidazione: “Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c) è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo”. Si tratta del criterio della priorità assoluta. Quindi, viene confermata la regola generale di cui all'art. 85, co. 4, citato, ma il contenuto innovativo della disposizione richiamata, cioè, il co. 6, primo periodo, dell'art. 84, sta nell'applicare il criterio distributivo APR alla configurazione di valore, data dal valore di liquidazione.

Anche questa disposizione, prevista per il concordato preventivo in continuità aziendale, è stata ritenuta compatibile con la disciplina del concordato minore e quindi richiamata tramite la norma di raccordo di cui all'articolo 74 comma 4 più volte citata ma non puramente e semplicemente, bensì con le modificazioni richieste dalla disciplina del concordato minore, per cui il riferimento al rispetto dell'art. 84, co. 5, CCII va sostituito con il rispetto dell'art. 75, co. 2, CCII. Non solo, ma anche il riferimento

⁴⁹ Sul punto, v., per tutti, BROGI, *op. cit.*, 218 s. secondo cui “nel concordato liquidatorio opera il principio della c.d. priorità assoluta e l'attivo concordatario deve essere distribuito nel rispetto degli articoli 2740 e 2741 del codice civile con la sola eccezione delle risorse esterne”.

alla continuità “aziendale” può essere importato nel concordato minore senza altre modificazioni nei confronti dei soggetti sovraindebitati che agiscono in forma di impresa, mentre diversa è la portata del richiamo nei confronti dei sovraindebitati che sono artisti o professionisti rispetto ai quali il richiamo non può essere puro e semplice, ma deve essere adattato nei confronti del soggetto sovraindebitato e quindi si dovrà parlare di *continuità professionale*.

Così come nella liquidazione controllata il valore di liquidazione viene distribuito ai creditori secondo il criterio della priorità assoluta, così anche nel concordato minore lo stesso valore di liquidazione deve essere distribuito con il medesimo criterio. L'applicazione di tale criterio distributivo è un corollario del principio della assenza di pregiudizio.

Il criterio distributivo della APR per il valore di liquidazione è confermato dall'art. 112, co. 2, lett. a) CCII che detta le regole per l'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale. La Cass. ha espressamente ritenuto che tale norma sia importabile anche nel concordato minore in continuità, dando rilievo al richiamo che l'art. 78, co. 2-bis, lett. b) CCII attua per il “concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, co. 2”. Infatti, la disposizione richiamata in tema di cd. ristrutturazione trasversale alla lettera a) così dispone: “il valore di liquidazione come definito dall'articolo 87 comma 1 lettera c) è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione”. Il criterio distributivo del valore di liquidazione non è una facoltà che può adottare il debitore, bensì è un obbligo che deve essere osservato in sede di formulazione della proposta ai creditori, dovendo essere la sua osservanza scrutinata dal tribunale, in composizione monocratica, in sede di ammissione alla procedura, nella quale viene valutata come un requisito di ammissibilità della proposta sotto il profilo della cosiddetta fattibilità giuridica che altro non è che la verifica della legittimità della proposta. In altri termini, il giudice effettua il controllo di legalità sostanziale della proposta di concordato minore in ogni fase della procedura e, quindi, anche in sede di ammissione. Trattasi della cd. fattibilità giuridica della proposta cioè la «compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo», laddove quest'ultima abbia il fine del superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore e assicuri un soddisfacimento, anche parziale, dei creditori.

12. Le deroghe alla regola generale sulla distribuzione del valore nel concordato in continuità. Il criterio della priorità relativa per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione ai crediti diversi da quelli di lavoro.

Proseguendo nell'esame dell'articolo 84, co. 6, secondo periodo, CCII per il concordato preventivo in continuità aziendale viene fissato il criterio distributivo in relazione alla configurazione di valore data

dal valore eccedente quello di liquidazione, il quale può essere distribuito secondo il criterio della priorità relativa. In base a tale criterio, i crediti inseriti in una classe ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Si tratta della distribuzione delle *risorse interne* del debitore, sia attuali che future. Anche questa disposizione, prevista per il concordato preventivo in continuità aziendale, è stata ritenuta compatibile con la disciplina del concordato minore tramite la norma di raccordo di cui all'articolo 74 comma 4 più volte citata sia pure con gli adattamenti già illustrati nel commento del § precedente all'articolo 84, co. 6, primo periodo, CCII⁵⁰ (continuità aziendale e continuità professionale) e con le modifiche esposte nel prosieguo.

La norma in esame, però, contiene anche il riferimento esplicito alle “classi”, il che deve essere interpretato⁵¹. Già si è evidenziato che nel concordato preventivo in continuità il CCII prescrive che la suddivisione dei creditori in classi sia obbligatoria. Si è, altresì, ricordato che nel concordato minore la suddivisione dei creditori in classi sia obbligatoria solo in presenza di creditori titolari di garanzie prestate da terzi. In tutti gli altri casi le classi non sono obbligatorie, ma facoltative. Ciò rilevato possono rilevarsi due opzioni esegetiche. La prima, più convincente, è quella secondo cui il richiamo nella disciplina del concordato minore della norma in esame implica necessariamente anche la suddivisione dei creditori in classi, tanto che si versi in un caso in cui le classi non sarebbero obbligatorie, ma solo facoltative, quanto che si sia in presenza di un classamento già obbligatorio per il concordato minore, come quello in cui vi sia la presenza di creditori con garanzie prestate da terzi. Quindi, il richiamo con modificazioni del criterio della priorità relativa nella disciplina del concordato minore produce anche un effetto nella disciplina ‘interna’ del concordato minore, obbligando il debitore ad esercitare la facoltà, qualora non vi sia tenuto per legge, di suddividere i creditori in classi. La seconda opzione interpretativa dovrebbe eliminare il riferimento alle classi nell’importare nel concordato minore la RPR nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione in tutti i casi in cui non vi fosse obbligo di formare le classi. Ad avviso dello scrivente tale disapplicazione della norma nella parte in cui tratta delle classi per sostituirla con i creditori singolarmente considerati non è

⁵⁰ In giurisprudenza si vedano per l'applicabilità anche al concordato minore in continuità della regola della c. d. *relative priority rule*, Trib. Cuneo 8/10/2025, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 25/6/2025, in www.ilcaso.it; Trib. Vicenza, 10/3/2025, in www.ilcaso.it; Trib. Ferrara 21/2/2024, in www.ilcaso.it; Trib. Modena, 20/11/2025, in www.ilcaso.it; Trib. Pesaro, 19/3/2025, in www.ilcaso.it. In dottrina, v. NOCERA, *op. cit.*, 633.

⁵¹ E' appena il caso di rilevare che l'art. 84, co. 6, primo periodo, CCII, che detta il criterio distributivo del valore di liquidazione, individuandolo nella APR non fa riferimento alle “classi”, come invece si legge nel secondo periodo in commento nel testo. Ciò significa che il valore di liquidazione va distribuito secondo l'APR tanto se i creditori sono suddivisi in classi, quanto se le classi non sono formate. Mentre nel concordato preventivo in continuità ciò non è possibile, perché le classi sono obbligatorie, nel concordato minore ciò è possibile perché le classi non sono obbligatorie, se non in un caso soltanto.

consentita dalle regole esegetiche, non solo sotto il profilo letterale, perché l'istituto è così definito dalla legge, ma anche sotto il profilo logico, in quanto la RPR, in presenza di creditori dissenzienti, implica l'omologazione mediante ristrutturazione trasversale, che, a sua volta, richiede la suddivisione dei creditori in classi.

La disposizione in esame va letta in coordinamento con il co. 7 dell'art. 84 CCII, che fissa il criterio della priorità assoluta anche per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione nei confronti dei creditori assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 1 c. c.. Dalla lettura coordinata delle due norme si ricava che il criterio della priorità relativa si applica per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione nei concordati in continuità quando si effettuano i riparti a favore dei creditori concorsuali diversi dai lavoratori dipendenti.

Occorre, inoltre, precisare che l'adozione del criterio della priorità relativa per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non è obbligatoria per il debitore, bensì è facoltativa, per cui spetterà al debitore decidere se avvalersi o meno di questa opportunità⁵². Da ciò consegue che è da ritenere senza dubbio legittima la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione con il criterio della priorità assoluta, purché siano suddivisi in classi.

Altra precisazione assai rilevante è quella secondo cui la verifica del rispetto del criterio distributivo della priorità relativa in relazione al valore eccedente quello di liquidazione non va eseguita dal tribunale in sede di ammissione, bensì è rilevante *ai fini del giudizio di omologazione* come espressamente stabilisce la norma richiamata. Ciò significa, in altri termini, che l'osservanza del criterio della priorità relativa per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione nel concordato in continuità, non è un requisito scrutinabile dal tribunale a pena di inammissibilità della proposta, ma è un requisito per l'omologazione della proposta, secondo le regole della ristrutturazione trasversale⁵³.

⁵² In questo senso v. BROGI, *op. cit.*, 222; D'ATTORRE, *Relative priority rule(s)*, in *La questione distributiva nel diritto della crisi e dell'insolvenza*, a cura di VATTERMOLI, Pisa, 2023, 74. La facoltatività dell'utilizzo della RPR discende dall'esegesi letterale dell'art. 84, co. 6, secondo periodo, CCII secondo cui "è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente ...". Se è "sufficiente" vuol dire che non è necessario, dal che consegue che il valore eccedente quello di liquidazione potrebbe anche essere distribuito ai creditori, diversi dai lavoratori, con il criterio della priorità assoluta. Infatti, se si applica l'APR alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, la norma dell'art. 84, co. 6, secondo periodo qui commentata viene rispettata alla lettera.

⁵³ La conclusione – condivisa da ROLFI, *op. cit.*, 1579, e da Trib. Busto Arsizio, 8/5/2024, cit. – va però misurata sulla formulazione del principio di diritto di Cass. n. 28574/2025, che riferisce la causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d'ufficio e senza attendere l'apertura del giudizio di omologazione, al mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori disciplinate tanto dall'art. 84 quanto dall'art. 112 CCII. Nello stesso senso, già PEZZANO e RATTI, *op. cit.*, 14, per i quali la deroga alla graduazione, interdetta in modo assoluto dai commi 5 e 7 e in modo relativo dal comma 6 dell'art. 84 CCII, integra un presupposto di illegittimità rilevabile d'ufficio, idoneo a condurre all'inammissibilità del concordato tanto in sede di apertura quanto in sede di omologazione. La distinzione qui proposta fra i *presupposti strutturali* della RPR – classamento e opzione per la ristrutturazione trasversale, il cui difetto è già sanzionato in apertura, come rilevato *supra*, § 7 – e la *verifica sostanziale* del rispetto della regola, riservata all'omologazione, meriterebbe di essere esplicitata.

La deroga all'APR ora illustrata relativamente alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione secondo la cosiddetta priorità relativa, è confermata nell'articolo 112, comma 2, lettera b) relativo alla cosiddetta ristrutturazione trasversale secondo cui “b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado è più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma 7”. Anche quest'ultima norma – art. 112, co. 2, lett. b - è da ritenere applicabile al concordato minore in continuità per le stesse ragioni per cui è stato ritenuto applicabile l'articolo 84 comma 6 CCII, con la precisazione che i creditori devono essere suddivisi in classi, altrimenti il meccanismo della ristrutturazione trasversale non opera.

Occorre, infine, rilevare che il sindacato del tribunale in sede di omologazione sul rispetto della regola della priorità relativa si attiva soltanto in caso di *classi dissenzienti*, per cui è necessario che sia stato espresso un voto sfavorevole da almeno una classe e che il creditore dissenziente, appartenente alla classe dissenziente, abbia proposto opposizione all'omologa per difetto di convenienza della proposta o per violazione del principio di non discriminazione o delle altre regole della ristrutturazione trasversale. L'opposizione si propone ai sensi dell'art. 48, co. 2, CCII mediante apposta memoria⁵⁴, norma quest'ultima da ritenersi applicabile anche alla ristrutturazione trasversale del concordato minore.

13. Il criterio della priorità assoluta per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione ai crediti di lavoro.

A norma del co. 7 dell'art. 84 CCII, poi, nel concordato minore in continuità le risorse interne, sia quelle corrispondenti al valore di liquidazione, che quelle corrispondenti al valore eccedente quello di liquidazione, tuttavia, vanno distribuite ai creditori *ex art. 2751-bis n. 1 c. c.* nel rispetto delle cause legittime di prelazione, dunque secondo il criterio della priorità assoluta⁵⁵. Anche questa norma è stata ritenuta dalla Cassazione compatibile con la disciplina del concordato minore in continuità.

14. Il criterio della libera distribuzione delle risorse esterne.

Infine, l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 84 più volte citato stabilisce quanto segue: “le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”. Si tratta di una deroga della deroga, ma il risultato è lo stesso già previsto per il

⁵⁴ Cfr. VATTERMOLI, *Ristrutturazione trasversale dei debiti*, cit., 94.

⁵⁵ Anche secondo NOCERA, *op. cit.*, 633, per i crediti dei lavoratori subordinati si applica l'APR sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione.

trattamento delle risorse esterne nel concordato liquidatorio: le risorse esterne sono distribuite con il criterio della libera distribuzione delle risorse. È opportuno precisare, tuttavia, in relazione alle varie fattispecie di risorse esterne in precedenza descritte, che le risorse esterne di cui parla la norma in esame è da ritenere che siano quelle cosiddette *non neutre*, cioè che entrano nel patrimonio del debitore a seguito di un apporto da parte del terzo o anche del socio anteriore alla presentazione della domanda e che, per effetto dell'entrata nel patrimonio da esterne diventano interne, e quindi dovrebbero, in mancanza della norma in commento, andare a formare il valore eccedente quello di liquidazione ed essere assoggettate al relativo criterio distributivo, vale a dire quello della priorità relativa per i riparti ai creditori diversi da quelli di lavoro e quello della priorità assoluta per i riparti a favore dei creditori di lavoro. La norma in commento modifica il regime distributivo delle risorse esterne non neutre, equiparandolo a quello delle risorse esterne neutre. E' bene precisare, al riguardo, che per le risorse esterne neutre non sarebbe possibile parlare di deroga ai criteri distributivi della priorità assoluta o relativa, semplicemente perché non fanno parte del patrimonio del debitore, sono e restano di titolarità di terzi o dei soci anteriori fino a che non sono utilizzate per adempiere il concordato.

La norma in esame, quindi, “trasforma” una risorsa (che originariamente nasce come esterna e che diventa) interna in una risorsa esterna con una *fiction iuris* necessaria per eliminare la differenza di trattamento nell’ordinamento precedente al decreto correttivo n. 136/2024 nei criteri distributivi tra risorse esterne neutre e non neutre⁵⁶.

Il risultato ottenuto, che va valutato positivamente, è che le risorse esterne sia nel concordato liquidatorio che in quello in continuità, neutre o non neutre, sono sempre assoggettate al criterio della libera distribuzione delle risorse, semplificando la disciplina relativa con una positiva ricaduta nella applicazione concreta da parte degli operatori della crisi.

La norma in commento è stata giudicata anche dalla Cass. compatibile con la disciplina del concordato minore per effetto del richiamo della norma di raccordo più volte citata rispetto alla quale non si ripetono in questa sede le considerazioni già più volte svolte per evitare inutili duplicazioni⁵⁷.

Da ultimo, si rinvia ai § successivi per i criteri distributivi delle risorse esterne “compensative”.

⁵⁶ Per D’ATTORRE, *Relative priority rule(s)*, cit., prima della modifica dell’art. 84, co. 6, ad opera del d. lgs. n. 136/2024, le risorse esterne rientravano nel valore eccedente quello di liquidazione e risultavano assoggettate al relativo regime distributivo della RPR.

⁵⁷ Nella giurisprudenza di merito successiva v. Trib. Alessandria, 27/4/2026, in www.unijuris.it, che, in una fattispecie di concordato minore in continuità aziendale, distingue il *surplus* derivante dalla prosecuzione dell’attività dal contributo qualificabile come finanza esterna, assoggettandoli a regole distributive di tipo diverso. Merita segnalazione, per misurare la portata innovativa del terzo periodo dell’art. 84, co. 6, CCII, che, prima della sua introduzione, PEZZANO e RATTI, *op. cit.*, 14, ritenevano che la finanza esterna, una volta transitata nel patrimonio del debitore e fusasi con quella endogena, non potesse comunque essere distribuita in deroga alla RPR.

15. Il valore di liquidazione nella liquidazione controllata.

Veniamo, ora, al calcolo delle varie configurazioni di valore da distribuire ai creditori con la proposta di concordato minore.

Il valore di liquidazione nella liquidazione controllata – ad avviso del sottoscritto – può essere calcolato, avvalendosi della norma di raccordo di cui all'art. 74, co. 4, CCII con le norme del concordato preventivo ed, in particolare, richiamando l'art. 87, co. 1, lett. c) CCII⁵⁸. Tuttavia, la norma richiamata nel contesto della liquidazione controllata richiede dei necessari adattamenti.

In primo luogo, occorre sostituire la liquidazione giudiziale con la liquidazione controllata.

In secondo luogo, si potrà effettuare la stima del valore, “comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio” solo se il sovraindebitato è un'impresa minore, una start-up innovativa o un'impresa agricola, con esclusione, quindi, del richiamo suddetto per gli altri soggetti diversi dalle imprese. Nel caso di impresa sovraindebitata non pare ostativa all'inserimento nel valore di liquidazione di tal maggior valore economico la mancanza nella disciplina della liquidazione controllata di norme come l'art. 212 CCII sull'affitto dell'azienda o di suoi rami o dell'art. 211 CCII sull'esercizio dell'impresa da parte del curatore, previste espressamente per la liquidazione giudiziale. Infatti, l'esercizio provvisorio da parte del liquidatore, come pure la dazione in affitto dell'azienda e la sua cessione in esercizio non paiono incompatibili con la liquidazione controllata, in quanto nel programma di liquidazione può essere previsto che il liquidatore indichi gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in un blocco (art. 213, co. 4, richiamato dall'art. 272, co. 2, CCII nei limiti della compatibilità)⁵⁹. In particolare, nel caso di concordato minore in continuità indiretta, laddove in

⁵⁸ Cfr. in relazione al piano nel concordato minore, BROGI, *op. cit.*, 235 secondo cui “il piano deve, poi, contenere l'indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione controllata (art. 87, co. 1, lett. c) CCII). Tale previsione è da ritenere compatibile con il concordato minore, non solo in relazione alla valutazione rispetto all'alternativa della liquidazione controllata anche con riferimento a eventuali opposizioni all'omologazione (art. 80, co. 3, CCII), ma pure in merito alle regole di distribuzione dell'attivo concordatario tra i creditori”.

⁵⁹ In questo senso, in giurisprudenza, Trib. Bologna, 14/6/2023, in *One legale*; in dottrina, BROGI, *op. cit.*, 451; MICHELOTTI, *commento art. 270*, in *One legale*, secondo il quale: “Sotto questo profilo, viene superato l'orientamento formatosi nel vigore della l. n. 3/2012 con cui si era escluso che l'esercizio provvisorio e l'affitto d'azienda fossero compatibili con la liquidazione del patrimonio [T. Ferrara, 22.12.2021; T. Rimini, 29.7.2020; *contra*, nel senso dell'ammissibilità anche nel vigore della l. n. 3/2012, T. Mantova, 17.9.2019]. Nel codice della crisi si è rilevato, invece, che la funzione essenzialmente liquidatoria della liquidazione controllata non esclude la compatibilità dell'affitto d'azienda e dell'esercizio provvisorio con la liquidazione controllata, stante il rinvio che l'art. 272, c. 2, CCII compie all'art. 213, commi 3 e 4, in tema di programma di liquidazione e la circostanza che detti strumenti dinamici di gestione dell'attivo appaiono comunque funzionali all'obiettivo del massimo soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione [T. Bologna, 14.6.2023, n. 90 con nota adesiva di FAROLFI, *Liquidazione controllata: problemi applicativi e nuove opportunità*, in *Fall.*, 2024, 245]”. Si pensi alle imprese agricole: la conservazione del valore dell'impresa non può prescindere dalle manutenzioni in

pendenza di un affitto di azienda, sia presente un'offerta irrevocabile di acquisto, è da ritenere che il prezzo offerto confluisca nel valore di liquidazione, come del resto i canoni di affitto, a meno che non si dimostri in modo oggettivo e verificabile che il maggior valore non può essere realizzato laddove l'apertura della liquidazione controllata impedisca il proseguimento dell'attività imprenditoriale per vincoli contrattuali che si sciolgono, per ragioni reputazionali, ecc.. Nella consapevolezza che il CCII fissa, tanto nella liquidazione giudiziale quanto nella liquidazione controllata, un preciso ordinamento delle scelte liquidatorie, che prevede prioritariamente di cercare il realizzo dell'azienda in esercizio, secondariamente di rami aziendali, quindi di beni e/o rapporti giuridici individuabili in blocco, ed infine dei singoli beni e diritti con la liquidazione atomistica, si potrà procedere alla stima del valore di liquidazione con i valori della liquidazione atomistica solo dopo aver motivato per quali ragioni i realizzi aggregati non possano essere conseguiti.

In terzo luogo, il valore di liquidazione nella liquidazione controllata di un professionista o di un lavoratore autonomo presenta delle specificità che vanno evidenziate. In tal caso, è necessario stimare i flussi di reddito che possono discendere dalla prosecuzione dell'attività da parte del debitore nel corso della liquidazione controllata nell'arco di tre anni, se non ci sono altri asset da liquidare che facciano prevedere che la liquidazione controllata abbia una durata superiore al triennio. Tali flussi di reddito potranno essere acquisiti alla liquidazione controllata, dopo aver dedotto dai medesimi quanto è necessario al debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia⁶⁰. Analogamente, per il caso di una liquidazione controllata di un debitore civile, diverso da un consumatore, che abbia accesso al concordato minore, la misura del reddito che può essere acquisita dalla liquidazione controllata concorre nel valore di liquidazione. In pratica, sarà pari all'eccedenza della pensione o del reddito di lavoro dipendente rispetto a quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

In quarto luogo, circa la stima dei prevedibili realizzi delle azioni risarcitorie e di quelle revocatorie, nella liquidazione controllata il liquidatore non esercita azioni revocatorie concorsuali, in quanto non vi è una norma corrispondente all'art. 166 CCII, bensì soltanto le azioni revocatorie ordinarie. Parimenti, si ritengono esperibili tutte le azioni di responsabilità e risarcitorie in genere, comprese quelle di concessione abusiva di credito e quelle recuperatorie dei crediti. I realizzi stimati, al netto delle spese di lite, dovranno scontare, con adeguati tassi di attualizzazione, in ogni caso il rischio relativo all'alea del giudizio, nonché i tempi prevedibili per la celebrazione dei processi relativi.

vista del raccolto che necessitano di un esercizio provvisorio da parte del liquidatore o della dazione in godimento ad un terzo che vi provveda nella prospettiva della migliore cessione.

⁶⁰ Cfr. MANCINI, *op. cit.*, 9.

In quinto luogo, tale valore, che rientra tra le risorse interne, va calcolato *alla data della domanda di concordato*, che nel caso del concordato minore coincide con la data di deposito del ricorso ex art. 37 CCII con cui è presentata la domanda ex art. 76 CCII.

In sesto luogo, nel caso di società di persone con soci illimitatamente responsabili si dovrà tenere conto anche della liquidazione dei patrimoni dei soci illimitatamente responsabili⁶¹ e il concorso sui medesimi anche dei creditori particolari dei soci.

E' appena il caso di rilevare che nel valore di liquidazione vadano compresi i valori di realizzo dei beni funzionali alla continuità di cui la proposta di concordato non prevede la liquidazione. Si vedano nel § successivo le considerazioni circa l'utilizzo delle risorse esterne "compensative".

Occorre, infine, trattare due fattispecie eccezionali: quello dell'abitazione principale di cui all'art. 75, co. 2-bis, CCII, e quello dei beni strumentali di cui all'art. 75, co. 3, CCII. Infatti, nella liquidazione controllata verrebbero liquidati dal liquidatore. Ad avviso del sottoscritto, nel valore di liquidazione in tali fattispecie non va inserito il valore di realizzo del bene, bensì un importo pari all'eccedenza del valore di realizzo del bene rispetto all'importo del credito con garanzia reale. In alternativa, una volta calcolato il valore di liquidazione al lordo del realizzo del bene strumentale, si dovrà, poi, procedere ad una rettifica negativa del valore di liquidazione di importo pari al mutuo ipotecario alla data della domanda di concordato.

Si vedano le considerazioni svolte nel § successivo per la giustificazione di tale modalità di calcolo del valore di liquidazione e in merito all'utilizzo delle risorse esterne "compensative".

Con una recente ordinanza la Cass.⁶² in relazione ad un concordato preventivo in continuità ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 363 c. p. c.: "Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell'ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della *relative priority rule* (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata

⁶¹ Nello stesso senso, v. RANALLI, *Il valore di liquidazione giudiziale da esercizio di stile a presidio giuridico*, in www.dirittoellacrisi.it, 7/7/2026, 7

⁶² Cass., sez. I, 9/7/2026, n. 22960, pres. Ferro, est. Farolfi, in www.dirittoellacrisi.it, 6/7/2026, con nota di RANALLI, *Continuità indiretta e valore di liquidazione dopo Cass., 9 luglio 2026, n. 22960. L'offerta come base imprescindibile e l'onere di dimostrare le differenze di valore*.

sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l'offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.”

Tale principio può essere applicato anche al concordato minore in continuità con le modifiche sopra illustrate per determinare il valore di liquidazione nella liquidazione controllata.

16. Il valore eccedente quello di liquidazione nella liquidazione controllata.

Per calcolare il *valore eccedente quello di liquidazione*, occorre procedere alla sottrazione dalle *risorse interne* del *valore di liquidazione*⁶³.

$$VE = RI - VL$$

Il valore eccedente è quello risultante dalla differenza positiva tra il valore delle risorse interne generate dal piano (minuendo) e il valore di liquidazione nella liquidazione controllata (sottraendo). E' il cd. *surplus* della continuità, che non è risorsa esterna. Si tratta di un valore *ex ante* discendente da due giudizi prognostici, basati su stime: la simulazione dei riparti del piano di concordato con le risorse interne e la simulazione del riparto finale della liquidazione controllata. Ma mentre per il valore di liquidazione il legislatore dà indicazioni su come determinarlo, per il valore generato dal piano di continuità non vi sono precise indicazioni⁶⁴.

E' utile precisare che anche nel concordato liquidatorio è configurabile un valore eccedente quello di liquidazione, che può discendere, però, solo dai migliori risultati previsti della liquidazione concordataria rispetto ai risultati previsti nella liquidazione controllata.

Tornando al concordato in continuità, occorre distinguere tra concordato in continuità diretta e concordato in continuità indiretta. Nel minuendo della continuità diretta concorrono i flussi di cassa generati dalla continuità, destinati ai creditori anteriori, i prezzi di realizzo dei beni non funzionali alla continuità, compresi i crediti non funzionali, i realizzi delle azioni esperibili al netto delle spese, ma non le risorse esterne non neutrali apportate da terzi o dai soci anteriori alla domanda, perché restano fuori dal valore delle risorse interne; nel minuendo della continuità indiretta concorrono i canoni di affitto o di usufrutto di azienda, il prezzo di realizzo della cessione dell'azienda, o del ramo di azienda, i prezzi di realizzo dei beni non funzionali, compresi i crediti non funzionali, i realizzi delle azioni esperibili al netto delle spese, i dividendi delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento dell'azienda in una società preesistente o anche di nuova costituzione e i realizzi delle cessioni delle suddette

⁶³ Cfr., al riguardo, VATTERMOLI, *Ristrutturazione trasversale dei debiti*, cit., 91 secondo cui “il valore eccedente quello di liquidazione *omissis* può essere calcolato, ..., sottraendo dal fabbisogno concordatario, come questo risulta dagli obblighi assunti dal proponente, il valore di liquidazione del patrimonio come prima definito”.

⁶⁴ Cfr., CASA e SEBASTIANO, *Problemi interpretativi sull'applicazione della regola della priorità relativa*, in *www.ilcaso.it Ristrutturazioni aziendali*, 10/8/2026, 5

partecipazioni sociali, ma non le risorse esterne non neutrali apportate da terzi o dai soci anteriori alla domanda per quanto detto in precedenza.

La tematica della stima del valore di liquidazione si presta ad abusi. Infatti, il debitore e il gestore della crisi potrebbero sottostimare il valore del patrimonio esistente alla data della domanda di concordato, mediante cioè una stima del valore di liquidazione nella liquidazione controllata che fosse inferiore rispetto a quello effettivo. Allo stesso modo il piano di concordato minore, redatto dal debitore, potrebbe esporre di flussi di cassa liberi al servizio del debito anteriore nell'arco di piano inferiori a quelli effettivamente rappresentabili. In entrambe i casi, si avrebbe con la esecuzione del concordato una minore soddisfazione dei creditori, nonostante il successo del risanamento dell'impresa minore, e una percezione indebita di vantaggi non giustificati dalla normativa in atto⁶⁵, distribuendo al debitore una parte del plusvalore da continuità, che verrebbe così sottratto ai creditori.

Di fronte a tali condotte abusive, si è posto il problema della destinazione delle maggiori somme conseguite in sede di esecuzione del concordato misto dalla liquidazione effettiva dei beni non funzionali rispetto ai valori di realizzo stimati nel valore di liquidazione, se vadano computati nel valore di liquidazione e quindi distribuiti secondo l'APR⁶⁶ oppure nel valore eccedente quello di liquidazione e quindi distribuiti secondo la RPR⁶⁷. Più convincente appare la tesi per cui non facciano parte del valore di liquidazione, ma che quindi rientrino nel valore eccedente quello di liquidazione, in quanto risorse interne che discendono dalla prosecuzione dell'attività grazie al concordato e che non sarebbero state realizzate se l'attività fosse cessata con l'apertura della liquidazione controllata⁶⁸. Le regole distributive seguono in aderenza a quanto sopra esposto, vale a dire la priorità relativa per i riparti ai creditori diversi dai crediti di lavoro, la priorità assoluta per i riparti ai creditori di lavoro.

⁶⁵ Cfr., in questo senso, AUDINO, *op. cit.*, 611.

⁶⁶ In questo senso, PEZZANO, RATTI, *Le regole di distribuzione*, in www.dirittodellacrisi.it, 6/9/2022, 14; Trib. Lucca, 25/7/2023, in www.dirittodellacrisi.it.

⁶⁷ Cfr. PANZANI, *La doppia regola distributiva*, cit., 1069; AUDINO, *commento art. 84*, cit., 607; TURCHI, *Il valore di liquidazione nel codice della crisi*, Milano, 2026, 42 ss. secondo cui a pag. 47/48 "le maggiori somme ricavate soltanto dopo l'omologa del concordato, rappresentative in questo caso dei maggiori flussi ricavati da liquidazione di asset non strategici, sono destinati prioritariamente ai creditori nei limiti e nella misura prevista nella proposta concordataria omologata e successivamente possono anche essere eventualmente trattenuti dal debitore, salvo che la proposta concordataria preveda espressamente e originariamente per il caso in cui si verifichi una vendita per importo maggiore di quello stimato, la destinazione di detti maggiori valori a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

⁶⁸ La soluzione è coerente con l'impostazione di LEOZAPPA, *Sul "valore eccedente quello di liquidazione" nel concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, comma 6, CCI)*, in www.dirittodellacrisi.it, 3/3/2025, § 2, per il quale il valore eccedente non costituisce un dato empirico, bensì il parametro giuridico che unifica sotto il profilo categoriale tutte le eccedenze rispetto agli importi stimati nello scenario liquidatorio, con la sola eccezione delle risorse aggiuntive. In senso contrario milita, però, il rilievo per cui l'eccedenza che si forma per un processo meramente inerziale – quale la vendita competitiva di un cespite non funzionale – resterebbe governata dall'APR, stante l'identità del realizzo anche nello scenario liquidatorio: così PEZZANO e RATTI, *op. cit.*, 14 e note 95-97; nella stessa direzione Trib. Milano, 20/7/2023, in www.ildirittodellacrisi.it, secondo cui l'offerta ricevuta in sede concordataria per un importo superiore a quello stimato costituisce essa stessa il valore di liquidazione di quel bene.

Altro tema che si pone in sede di esecuzione del concordato in continuità è quello volto a stabilire a chi spettino i maggiori flussi di cassa realizzati con la continuità rispetto ai flussi di cassa previsti nel piano (cd. *extra surplus* concordatario). Se debbano essere distribuiti ai creditori e, in tal caso, se rientrino nel valore eccedente quello di liquidazione⁶⁹ oppure se restino al debitore⁷⁰. Secondo Trib. Lucca, 25/7/2023⁷¹ tali flussi restano al debitore⁷². Quindi, pur essendo risorse interne, non vanno a concorrere a formare il valore eccedente quello di liquidazione. Altra dottrina, viceversa, ha ritenuto che tali extra flussi vadano a comporre il valore eccedente e che, quindi, debbano essere distribuiti ai creditori, dato che il legislatore non ha posto limiti all'entità del valore eccedente⁷³.

Nel concordato minore in continuità nel valore eccedente quello di liquidazione, come già precisato in precedenza, non vanno inserite le *risorse esterne non neutrali* immesse nel patrimonio del debitore (i) da terzi, diversi dai soci anteriori e (ii) dai soci anteriori, in quanto tali risorse sono liberamente distribuibili. Anche nel concordato liquidatorio le risorse esterne non neutrali sono liberamente distribuibili, come meglio precisato in precedenza.

Tuttavia, qualora la proposta preveda l'utilizzo della facoltà del debitore nel concordato in continuità di non liquidare i beni strumentali alla continuità aziendale o professionale, può verificarsi il caso che vengano poste a disposizione dei creditori delle risorse esterne che “compensino” almeno in parte il mancato introito della vendita dei beni strumentali⁷⁴. In altri termini si tratta del valore – quello dei beni strumentali – che il debitore trattiene per sé e che va a comporre le risorse interne nella liquidazione controllata. In tale fattispecie la parte delle risorse esterne, siano esse neutrali o non neutrali, che va a colmare il valore di liquidazione viene “attratta” dal criterio della priorità assoluta. La restante parte

⁶⁹ Cfr., TURCHI, *op.cit.*, 48 che non esclude che ex art. 2740 c. c. vi siano dei vincoli distributivi a favore dei creditori anche sui flussi di cassa eccedenti la liquidazione prevista nel piano di concordato, con applicazione della RPR; LEOZAPPA, *op. cit.*, 7 secondo cui “nel concordato in continuità aziendale, tutte le tipologie di attivo che, in punto di diritto, non siano riconducibili al valore di liquidazione, per come definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII vengano in evidenza quale valore eccedente quello di liquidazione (compresi, dunque, i flussi della continuità), con l’eccezione delle risorse aggiuntive.”

⁷⁰ Cfr., LENER, *Considerazioni intorno al plusvalore da continuità e alla “distribuzione” del patrimonio (tra regole di priorità assoluta e regole di priorità relativa)*, in www.dirittoellacrisi.it, 22/2/2022, 6.

⁷¹ Consultabile in www.dirittoellacrisi.it.

⁷² Una terza posizione è prospettata da LEOZAPPA, *op. cit.*, § 2, il quale, muovendo dal rilievo che con la proposta il proponente assume un impegno verso i creditori mentre il piano ne è soltanto il mezzo attuativo, riconduce al valore eccedente quello di liquidazione anche il *surplus* realizzato in fase esecutiva rispetto alle previsioni di piano, ma ne circoscrive l’assoggettamento alla regola di priorità relativa alla sola misura strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi della proposta. L’A. trae argomento dall’art. 118-bis CCII, introdotto dal correttivo per il concordato in continuità, il quale, non assoggettando ad una nuova approvazione dei creditori le modifiche sostanziali al piano, dimostrerebbe che l’accordo si consolida sugli obiettivi della proposta e non sulle previsioni del piano.

⁷³ V., in questo senso, PANZANI, *La doppia regola distributiva*, *cit.*, 1070.

⁷⁴ Cfr. TURCHI, *op. cit.*, 123 e la nota 12. Nello stesso senso, v. D’ATTORRE, *Relative priority rule(s)*, *cit.*, 80: “Se il debitore riserva per sé e non mette a disposizione dei creditori una parte del proprio patrimonio anteriore (es.: uno o più immobili strategici per la prosecuzione dell’attività d’impresa) e i flussi della continuità sono inferiori rispetto a questa parte di valore che il debitore riserva per sé, ne consegue che anche parte delle risorse esterne resteranno assorbite nel valore di liquidazione, dovendo compensare parte del patrimonio che il debitore ha trattenuto”.

delle risorse esterne non concorre al valore eccedente quello di liquidazione, perché la provenienza della fonte non è “interna”, bensì esterna, con la conseguenza che può essere distribuita liberamente.

Diversi sono i casi dell’abitazione principale di cui all’art. 75, co. 2-bis, CCII, e del bene strumentale di cui all’art. 75, co. 3, CCII. Infatti, in tali casi il bene non viene compreso nell’attivo concordatario e il credito con garanzia reale non viene compreso nel passivo da ristrutturare e da soddisfare. Si tratta di fattispecie eccezionali, in cui viene derogato il principio di universalità oggettiva dei beni da porre a disposizione dei creditori con il concordato e il principio della cristallizzazione dei crediti anteriori all’apertura del concorso.

Il primo caso dell’art. 75, co. 2-bis, CCII riguarda le persone fisiche e può essere applicato tanto nel concordato liquidatorio, quanto nel concordato in continuità. Al riguardo, occorre rilevare che, perché possa essere applicata la norma suddetta, è necessario che il gestore della crisi, nominato dall’OCC, attesti che il credito garantito vale a dire il mutuo ipotecario venga soddisfatto integralmente con il ricavato dalla liquidazione del bene a valori di mercato. In altri termini, occorre che il credito ipotecario sia capiente nella liquidazione controllata. Ma nella liquidazione controllata tra i creditori vi sarà anche il credito ipotecario nel suo importo integrale che verrà pagato al 100% perché – appunto - capiente. Viceversa, nel concordato minore il debito ipotecario sarà tra i creditori da soddisfare, limitatamente alle rate a scadere che rientrano nel periodo di piano, il cui pagamento è oggetto di attestazione per affermare che non vengono lesi gli interessi dei creditori. Il caso tipico è quello che le rate a scadere nel periodo di piano vengano pagate con risorse esterne oppure se vengono pagate con risorse interne allora si procede al confronto della rata del mutuo con il canone di locazione a valori di mercato che assicurerebbe la disponibilità dell’abitazione al debitore⁷⁵. Ciò perché il debito ipotecario non verrà ristrutturato, restando confermato il piano di ammortamento del mutuo. Orbene, in questo caso non tutto il valore di liquidazione del bene immobile va distribuito secondo la priorità assoluta, ma soltanto l’eventuale eccedenza del valore del bene a prezzi di realizzo rispetto al credito ipotecario.

Quindi, nel valore di liquidazione non va inserito il valore integrale del bene immobile, ma soltanto l’eventuale eccedenza del valore del bene a prezzi di realizzo rispetto al credito ipotecario. Le risorse esterne che vanno a compensare tali mancati realizzi (eccedenza) vengono “attratte” nel valore di liquidazione e vanno distribuite secondo il criterio della priorità assoluta. La parte di risorse esterne che residua non va a comporre il valore eccedente quello di liquidazione, ma resta esterna ed è liberamente distribuibile.

⁷⁵ Cfr. in questo senso, Trib. Firenze, 9/12/2025, *cit.*

Il secondo caso di cui all'art. 75, co. 3, CCII concerne solo il concordato in continuità. Valgono le stesse considerazioni svolte per il caso della casa di abitazione principale.

In entrambi i casi ora illustrati, il valore di realizzo del bene strumentale o dell'abitazione non può concorrere interamente al valore di liquidazione, perché verrebbe falsata la regola della priorità assoluta. Infatti, se si ammettesse che il suddetto valore di realizzo fosse compreso integralmente nel valore di liquidazione si avrebbe che nel concordato minore vi sarebbero dei creditori posteriori all'ipotecario che sarebbero soddisfatti interamente o parzialmente mentre non lo sarebbero nella liquidazione controllata a causa del fatto che nella liquidazione controllata nel passivo da soddisfare secondo l'ordine delle prelazioni sarebbe compreso il credito ipotecario in misura integrale, mentre nel riparto nel concordato il credito ipotecario non sarebbe da soddisfare se non per le rate che scadono nel periodo di piano (da pagarsi con risorse esterne o come spese di mantenimento). Per evitare, quindi, tale disparità di trattamento, che non rientra nella ratio della stima del valore di liquidazione, occorre apportare due correttivi al valore di liquidazione: non comprendervi il valore di realizzo del bene in esame; inserire l'eccedenza del valore di realizzo rispetto al valore del credito con garanzia reale.

17. Lo schema riepilogativo della distribuzione del valore nel concordato minore.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può riepilogare la distribuzione del valore nel concordato minore in un prospetto sinottico in cui si indicano le risorse classificate in relazione alla titolarità, alle varie configurazioni di valore, ai criteri di distribuzione del valore, il tutto declinato all'interno delle varie tipologie di concordato minore, in continuità, liquidatorio e con assunzione con carattere liquidatorio.

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE NEL CONCORDATO MINORE									
TITOLARITA' DEL VALORE O DELLE RISORSE		CONFIGURAZIONE DEL VALORE	CRITERIO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE	PROCEDURA CONCURSALE - TIPOLOGIA DI CONCORDATO MINORE					
				CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' art. 74, co. 1, CCII		CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO art. 74, co. 2, CCII	CONCORDATO MINORE CON ASSUNTORE LIQUIDATORIO art. 74, co. 2, CCII - art. co. 4 - art. 84, co. 1, CCII		
				per tutti i creditori diversi dai dipendenti	per i creditori che sono dipendenti				
VALORE DA DISTRIBUIRE AI CREDITORI CONCURSUALI DEL CONCORDATO MINORE	RISORSE INTERNE cioè di titolarità del debitore	VALORE DI LIQUIDAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA art. 74, co. 4 - art. 87, co. 1, lett. c) CCII	APR	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA	APR	APR	APR	APR	APR
					CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, primo periodo, - art. 112, co. 2, lett. a), CCII	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, primo periodo, - art. 112, co. 2, lett. a), CCII	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 85, co. 4, CCII	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 85, co. 4, CCII	
					RPR	RPR è una facoltà non un obbligo	APR	APR	APR
					CRITERIO DELLA PRIORITA' RELATIVA art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, secondo periodo, - art. 112, co. 2, lett. b), CCII	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 84, co. 7, - art. 112, co. 2, lett. b), CCII	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 85, co. 4, CCII	CRITERIO DELLA PRIORITA' ASSOLUTA art. 74, co. 4 - art. 85, co. 4, CCII	
	RISORSE ESTERNE NON NEUTRE APPORTATE DA TERZI	VALORE DELLE RISORSE ESTERNE	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, CCII		
				CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, terzo periodo, CCII		
				CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, terza parte del secondo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, terza parte del secondo periodo, CCII		
				CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, terzo periodo, CCII		
				CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, terzo periodo, CCII		
				CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, terzo periodo, CCII	CRITERIO DELLA LIBERA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE art. 74, co. 4 - art. 84, co. 4, prima parte del secondo periodo, terzo periodo, CCII		

18. Il trattamento dei creditori prelatizi nel concordato minore. L'ammissibilità della soddisfazione parziale del credito prelatizio.

È ormai un orientamento consolidato nell'ordinamento, recepito anche nel codice della crisi, quello che il creditore prelatizio possa essere soddisfatto parzialmente con la proposta concordataria. Dunque, il principio della integrale soddisfazione dei creditori prelatizi è da ritenere ormai definitivamente superato. Tali principi, validi per il concordato preventivo, sono applicabili anche nel concordato minore.

Orbene, la proposta, nella parte in cui prevede il trattamento dei creditori prelatizi, non concerne soltanto l'attribuzione patrimoniale, quale mezzo di soddisfazione del credito, ma presuppone, per la sua corretta formulazione, che venga preliminarmente effettuata anche la verifica della capienza.

Nella disciplina specifica del concordato minore si rilevano 2 norme che sanciscono il principio della possibile soddisfazione parziale del credito prelatizio: l'art. 74, co. 3, CCII secondo cui "la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti", norma che va letta coordinandola con l'art. 79, co. 1, ultimo periodo, CCII, secondo cui, trattando del diritto di voto dei creditori prelatizi, "i creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'art. 74, co. 3, sono equiparati ai chirografi per la parte residua del credito". Pertanto, la soddisfazione parziale è ammissibile non solo per i chirografi, ma anche per i creditori prelatizi. Il criterio generale, con cui stabilire la misura della soddisfazione parziale dei creditori prelatizi, è quello della assenza di pregiudizio rispetto al trattamento che avrebbero nella liquidazione controllata. Si richiamano le considerazioni svolte in tema di recepimento nella disciplina del concordato minore dell'art. 84, co. 1, CCII.

19. Il trattamento minimo del credito prelatizio. La relazione attestativa di incapienza della prelazione.

Infatti, per il concordato minore il limite inferiore del soddisfacimento dei creditori prelatizi è fissato all'articolo 75, co. 2, CCII, secondo cui il gestore della crisi nominato dall'OCC deve redigere una relazione attestativa nella quale indica il valore di mercato *rectius* di realizzo del bene o del diritto oggetto del diritto di prelazione in caso di liquidazione⁷⁶.

⁷⁶ Il *rectius* è, in effetti, necessario, ma segnala un difetto di coordinamento che il correttivo non ha rimosso. Prima del d. lgs. n. 136/2024 il riferimento al *valore di mercato* ricorreva negli artt. 67, co. 4, 75, co. 2, 88, co. 1, 100, co. 2 e 240, co. 4, CCII; all'esito dell'intervento correttivo esso sopravvive nei soli artt. 75 e 173 CCII, mentre in ogni altra sede in cui si pone un raffronto con l'alternativa liquidatoria il legislatore ha adottato la nozione di valore di liquidazione di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), CCII. Che non si tratti di una svista isolata era già stato segnalato, prima del correttivo, da PEZZANO e RATTI, *op. cit.*, nota 36, che auspicavano il coordinamento proprio con le previsioni degli artt. 67, co. 4, e 75, co. 2, CCII. Il rilievo non è teorico: Cass. n. 28574/2025 ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito in quanto condotta in conformità al criterio legale che, nel concordato minore, fa riferimento in via esclusiva al valore di mercato attribuibile ai

La liquidazione in esame è da intendersi – di regola - come la liquidazione controllata anche se la norma ammette - per la degradazione di crediti con prelazione da esercitare su determinati beni - di considerare l'esito della esecuzione individuale. Ciò è conforme alla regola per cui il diritto di prelazione può essere esercitato nei limiti della capienza del bene o del diritto oggetto della garanzia o nel caso dei privilegi generali nei limiti della capienza del patrimonio mobiliare.

Dalla suddetta relazione attestativa, quando ha ad oggetto la verifica della capienza dei privilegi generali, discende l'attestazione degli esiti della liquidazione controllata, venendo così indicati quali crediti prelatizi verrebbero soddisfatti integralmente, quali e in che misura verrebbero soddisfatti parzialmente e reciprocamente quali e in che misura sarebbero parzialmente insoddisfatti e quali sarebbero integralmente insoddisfatti. I crediti prelatizi integralmente insoddisfatti nella liquidazione controllata vengono equiparati ai chirografi per incapacienza totale e quelli parzialmente insoddisfatti vengono equiparati ai chirografi “per la parte residua del credito” incapiente.

E' stato osservato che il riferimento al “pagamento” nella norma di cui all'art. 75, co. 2, citato va interpretato come soddisfazione in denaro, per cui i creditori prelatizi capienti non potrebbero essere soddisfatti con mezzi diversi dal denaro⁷⁷.

20. La degradazione in chirografo del credito prelatizio incapiente.

Di conseguenza, colui che predispone la domanda di concordato minore o meglio la proposta di concordato minore provvede alla degradazione in chirografo di tutti i creditori prelatizi incapienti. Tale degradazione è la prima parte di quello che è il trattamento dei prelatizi incapienti. Questa parte della proposta è regolata dal principio della assenza di pregiudizio, la cui osservanza è scrutinata dal tribunale in sede di ammissione.

Riepilogando, la parte incapiente del credito prelatizio come attestato dal gestore della crisi viene degradata o meglio equiparata ad un credito chirografario. Ciò discende dall'articolo 79, co. 1, CCII che, richiamando l'articolo 74 comma 3, stabilisce che i creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74 comma 3 sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Quindi, tornando ai criteri di distribuzione del valore, il creditore prelatizio parzialmente insoddisfatto conserva la prelazione nei limiti della capienza, come attestato dal gestore della crisi, nominato dall'OCC. Nel medesimo contesto si realizzano due effetti: sul lato attivo i valori di realizzo dei beni o dei diritti che rientrano nella relazione attestativa vanno a concorrere a formare il valore di liquidazione

beni gravati dalla prelazione. Ne discende che la soglia inderogabile di soddisfazione del prelatizio ex art. 75, co. 2, CCII e il confine fra APR e RPR ex art. 84, co. 6, CCII risultano misurati, a rigore, su parametri di stima non coincidenti.

⁷⁷ Cfr. AGNESE, *op. cit.*, 662.

nella liquidazione controllata; sul lato passivo, i crediti prelatizi capienti mantengono la prelazione, mentre quelli incapienti perdono la prelazione e vengono degradati al chirografo per la parte incapiente. Ciò tanto con riferimento al valore di realizzo del bene o del diritto oggetto del diritto di prelazione su un determinato bene sia che la prelazione sia una ipoteca, un pegno o un privilegio speciale, quanto con riferimento al valore di realizzo del patrimonio mobiliare su cui si esercitano i privilegi generali, nonché al valore di realizzo degli immobili su cui si esercitano quei privilegi generali che godono della collocazione sussidiaria.

Quindi, la relazione attestativa ex art. 75, co. 2, citata può avere diversi contenuti. Nel caso in cui il valore del patrimonio sia superiore al passivo privilegiato generale, dato che il suo realizzo a valori di liquidazione permette di pagare integralmente tutti i crediti con privilegio generale, non ci sarà la necessità di redigere la suddetta relazione, se non per degradare in chirografo eventuali creditori ipotecari o pignoratizi incapienti oppure eventuali creditori con privilegio speciale incapiente, anche perché il bene oggetto del privilegio magari non esiste più o non è più individuabile nel patrimonio del debitore. In questi casi l'oggetto della relazione attestativa si limita a verificare il valore di realizzo nella liquidazione controllata o anche nella esecuzione individuale del bene o del diritto oggetto della prelazione. Qualora, invece, il patrimonio non sia sufficiente a pagare integralmente tutti i creditori con privilegio generale, allora l'oggetto della relazione attestativa dovrà essere il valore di realizzo di tutto il patrimonio mobiliare e anche degli immobili se ci sono creditori privilegiati con collocazione sussidiaria. In sintesi, la relazione attestativa in esame è un corollario del principio della assenza di pregiudizio di cui all'art. 84, co. 1, CCII richiamato con modificazioni nel concordato minore e il valore di realizzo delle attività del debitore che viene stimato, (i) riguarda risorse interne, (ii) concorre al valore di liquidazione, (iii) va distribuito con il criterio della priorità assoluta in tutte le tipologie di concordato.

21. Le attribuzioni patrimoniali proposte ai creditori prelatizi, capienti e non capienti.

Dunque, esaminato il tema della verifica della capienza della prelazione e dell'eventuale degradazione in chirografo dei crediti incapienti, occorre ora esaminare la seconda parte del trattamento dei creditori prelatizi, quella, come si è in precedenza affermato, che riguarda quella parte della proposta che concerne le modalità e le tempistiche con cui procedere alla soddisfazione, anche parziale, dei crediti, vale a dire l'attribuzione patrimoniale che la proposta destina ai suddetti creditori.

Anzitutto, il trattamento più ovvio è il pagamento integrale. Nel concordato minore a norma dell'art. 79, co. 1, quarto periodo, CCII "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non

hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”.

Occorre, quindi, chiedersi quando si abbia nel concordato minore l'*integrale pagamento*, non nel senso di quale percentuale venga pagata, non potendo che essere il 100%, ma sotto il profilo del tempo del pagamento, perché se è certamente integrale il pagamento *immediato* all'omologa, occorre verificare se vi possa essere anche una *dilazione* nel pagamento del creditore prelatizio che sia ammissibile per considerarlo “integralmente pagato”.

Al riguardo, nel concordato preventivo vi è una norma del tutto analoga all'art. 79 citato: si tratta dell'art. 109, co. 3, CCII. Questa norma si applica di regola nel concordato preventivo liquidatorio. Resta il dubbio sopra indicato su quale sia la tempistica ammissibile per considerare “integrale” un pagamento dilazionato. Questo dubbio viene risolto nel concordato preventivo in continuità. Infatti, l'art. 109, co. 5, quarto e quinto periodo, CCI, dedicato alle regole di approvazione del concordato in continuità, stabilisce - direttamente - quando i creditori prelatizi hanno diritto di voto e - indirettamente - quali sono i trattamenti dei creditori prelatizi che escludono l'integrale pagamento. Tale norma è utilizzata anche per il concordato preventivo liquidatorio per mezzo di una interpretazione estensiva. La norma dell'art. 109, co. 5, quarto e quinto periodo, CCII può essere utilizzata anche nel concordato minore tramite la norma di raccordo dell'art. 74, co. 4, più volte citata. Vi è, infatti, la lacuna nella disciplina speciale del concordato minore e non è incompatibile con la disciplina del concordato minore. Si tratta, infatti, di recepire una norma che possa rispondere al quesito posto e cioè quando un pagamento sia da considerare integrale.

Sulla scorta di tale richiamo, l'esatto adempimento del credito prelatizio capiente si manifesta nel pagamento integrale del credito in denaro entro un tempo massimo di 180 giorni, ridotti a 30 per i crediti di lavoro, dall'omologa. Entro tali termini si ha pagamento integrale a norma dell'art. 79 citato e il creditore prelatizio non ha diritto di voto, a meno che non rinunci in tutto o in parte alla prelazione. In altri termini, i creditori che ricevono questi trattamenti non sono interessati alla ristrutturazione e, quindi, non votano. Vi è, tuttavia, una condizione che deve essere rispettata. Nel caso che il creditore prelatizio capiente sia un creditore ipotecario o un creditore pignoratizio è necessario che la garanzia reale permanga fino al pagamento, per cui se l'immobile ipotecato viene venduto prima dei 180 gg. il creditore ha diritto di essere pagato nel minor termine.

Tutti gli altri trattamenti ai creditori prelatizi, diversi da quelli sopra indicati, implicano che il creditore prelatizio sia interessato e, quindi, che abbia il diritto di voto su tutto il credito.

Quindi, se il creditore prelatizio “capiente” viene soddisfatto con mezzi diversi dal denaro, indipendentemente dal tempo previsto per la soddisfazione, ha il diritto di voto.

Se il creditore prelatizio viene pagato in denaro in un tempo superiore ai 180 gg. dall'omologa, ha diritto di voto. La dilazione, però, non può superare il periodo di piano. Inoltre, la dilazione non può superare i tempi presumibili entro i quali il credito prelatizio verrebbe pagato nella liquidazione controllata. Per i crediti di lavoro il pagamento previsto con oltre 30 gg. dall'omologa, dà diritto di voto. La dilazione per i crediti di lavoro non può superare i 180 gg. dall'omologa a pena di inammissibilità della proposta⁷⁸.

Riepilogando, i possibili trattamenti dei crediti prelatizi sono i seguenti:

- pagamento integrale in denaro per i crediti diversi da quelli di lavoro entro 180 gg. da omologa, purché prima del pagamento non venga alienato il bene su cui grava la garanzia reale; senza diritto di voto; la dilazione non può superare i tempi presumibili entro i quali il credito prelatizio verrebbe pagato nella liquidazione controllata;
- pagamento integrale in denaro per i crediti diversi da quelli di lavoro oltre 180 gg. da omologa ma entro periodo di piano, purché prima del pagamento non venga alienato il bene su cui grava la garanzia reale; con diritto di voto; la dilazione non può superare i tempi presumibili entro i quali il credito prelatizio verrebbe pagato nella liquidazione controllata;
- pagamento integrale in denaro per crediti di lavoro entro 30 gg da omologa; senza diritto di voto;
- pagamento integrale in denaro per crediti di lavoro oltre 30 gg da omologa e fino a 180 gg da omologa; con diritto di voto;
- soddisfazione totale con beni in natura; con diritto di voto;
- per i crediti prelatizi parzialmente degradati in chirografo: suddivisione del credito in due parti;

(parte capiente)

- o pagamento integrale in denaro della parte capiente per i crediti diversi da quelli di lavoro entro 180 gg. da omologa, purché prima del pagamento non venga alienato il bene su cui grava la garanzia reale; senza diritto di voto; la dilazione non può superare i tempi presumibili entro i quali il credito prelatizio verrebbe pagato nella liquidazione controllata.
- o pagamento integrale in denaro della parte capiente per i crediti diversi da quelli di lavoro oltre 180 gg. da omologa ma entro periodo di piano, purché prima del pagamento non venga alienato il bene su cui grava la garanzia reale; con diritto di voto; la dilazione non può superare i tempi presumibili entro i quali il credito prelatizio verrebbe pagato nella liquidazione controllata.

⁷⁸ Ciò in virtù del richiamo dell'art. 86 CCII da ritenersi applicabile anche al concordato minore. Nello stesso senso, MANCINI, *op. cit.*, 13

- pagamento integrale in denaro della parte capiente per crediti di lavoro entro 30 gg da omologa; senza diritto di voto;
- pagamento integrale in denaro della parte capiente per crediti di lavoro oltre 30 gg da omologa e fino a 180 gg da omologa; con diritto di voto;
- soddisfazione totale della parte capiente con beni in natura; con diritto di voto;

(parte incapiente)

- pagamento parziale in denaro della parte incapiente degradata a chirografo; con diritto di voto;
- soddisfazione parziale con beni in natura della parte incapiente degradata a chirografo; con diritto di voto.

In conclusione, il trattamento del creditore prelatizio nel concordato minore è disciplinato da regole sostanziali che non si differenziano da quelle previste nel concordato preventivo, che possono richiamarsi anche nel concordato minore, sia pure con le modificazioni sopra indicate.

22. L'applicazione del criterio della priorità relativa. Il principio di non discriminazione o di parità di trattamento tra creditori di grado pari ordinato.

Ritornando, ora, ai criteri di distribuzione occorre mettere a fuoco il funzionamento dei criteri della priorità assoluta e di quello della priorità relativa in relazione ai creditori prelatizi.

Orbene, il valore di liquidazione nella liquidazione controllata deve essere distribuito secondo il criterio della priorità assoluta, per cui non si distribuisce valore al credito di grado inferiore se quello di grado superiore non è integralmente pagato. Si applica solo il criterio verticale nella cd. cascata dei pagamenti. Da ciò consegue che i creditori dello stesso grado non possono avere un trattamento differenziato tra loro. Ciò discende dall'art. 2741 c. c. vale a dire dalla *par condicio creditorum*.

Il principio di priorità relativa, enunciato dall'articolo 84, comma 6, secondo periodo, CCII, è così definito: “è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente *un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado* è più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.” Come abbiamo visto la norma è ripetuta negli stessi termini sostanziali nell'articolo 112, comma 2, lettera b) CCII⁷⁹.

⁷⁹ Le due norme hanno lo stesso contenuto ma funzioni diverse. “... (L)a valenza dell'art. 84, co. 6, CCII poteva rinvenirsi – ed emerge con ancora più chiarezza a seguito della modifica apportata dal d. lgs. n. 136/2024 – nel suo porsi come regola generale sulla distribuzione dell'attivo concordatario, assoggettando il valore di liquidazione alla APR e riconducendo il valore eccedente quello di liquidazione nella RPR, ma contestualmente fissando comunque una regola di fondo anche per quest'ultima, e cioè, appunto, la regola di non discriminazione. ... (C)ompito dell'art. 112, co. 2, lett. d) CCII è stabilire che la verifica di tale regola viene ad essere operata nell'ambito del *cross class cram down*. Questo per una semplice ragione: la regola di non discriminazione non è assoluta (e per questo il suo rispetto non può costituire condizione di ammissibilità) ma è

Nella RPR la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione richiede l'osservanza non solo del criterio verticale, declinato in modo diverso dalla priorità assoluta, ma anche di un criterio orizzontale: insomma bisogna rispettare due criteri, uno verticale e uno orizzontale. Quello *verticale* richiede non solo che i creditori appartenenti a classi di grado diverso siano trattate in modo diverso, ma in particolare che il trattamento della classe con grado superiore sia migliore nel senso di più favorevole del trattamento della classe di grado inferiore. Quello *orizzontale* richiede che i creditori inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado (cd. principio della parità di trattamento delle classi pari ordinate)⁸⁰.

Per interpretare questa disposizione occorre richiamare la norma sulla cosiddetta degradazione in chirografo dei creditori prelatizi incapienti. Tale disposizione nel concordato minore è data dall'articolo 75 comma 2 CCII. Una volta calcolato il valore di liquidazione nella liquidazione controllata, il gestore della crisi nominato dall'OCC, attesta quali sarebbero i creditori che sono pagati integralmente nella liquidazione controllata o che sono pagati parzialmente anche indicando la misura del pagamento parziale. Di conseguenza, colui che predispone la proposta di concordato minore provvede alla degradazione in chirografo di tutti i creditori prelatizi incapienti. Il creditore prelatizio incapiente viene equiparato ai creditori chirografari *ab origine*, tanto che sia totalmente incapiente, quanto che sia parzialmente incapiente. In tal caso, la parte incapiente del credito prelatizio, se si suddividono i creditori in classi, va collocata in una classe chirografaria.

Ciò rilevato, nell'applicazione del principio di priorità relativa si pone il problema se sia ancora possibile prevedere trattamenti differenziati per i creditori collocati in classi diverse ma *pari ordinate* nell'ordine delle cause di prelazione. In altri termini, si pone il problema di come rispettare il cosiddetto *principio di non discriminazione*.

Ciò premesso, occorre ora considerare che per l'applicazione del criterio della priorità relativa, occorre che siano esistenti classi di creditori di grado superiore e creditori reciprocamente di grado inferiore. Ciò per rispettare il criterio verticale. Ma se tutti i creditori prelatizi incapienti vengono degradati in chirografo, allora - di conseguenza - perdono il grado, che è necessariamente collegato al privilegio o comunque alla prelazione, e vengono equiparati ai chirografi *ab origine*. La conseguenza è che tutti i

disponibile, essendo rimessa alla decisione (non della maggioranza delle classi bensì) della singola classe (discriminata), la quale può accettare una distribuzione non conforme alla regola medesima, e quindi non frapporsi all'omologazione del concordato." ROLFI, *Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros?*, in *Fall.*, 2024, 1579. Dunque, il rispetto della regola di non discriminazione non va considerato come condizione di ammissibilità, ma condizione di omologazione: conf. Trib. Busto Arsizio, 8/5/2024, in *Fall.*, 2024, 1566 ss..

⁸⁰ Cfr., ROSSI, *Classi e categorie nel codice della crisi*, in *AA.VV., Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da Cagnasso e Panzani, tomo I, II ed., Milano, 2025, 634 ss.; PANZANI, *op. cit.*, 1062 s.; ROLFI, *Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros?*, in *Fall.*, 2024, 1570 ss.

creditori prelatizi, che non sono soddisfatti con il valore di liquidazione, diventano chirografari e non si può applicare il trattamento differenziato “verticale”, a meno che non lo si applichi nel rapporto *tra* privilegiati capienti e chirografari, comprensivi sia di quelli *ab origine* che di quelli degradati per incapacienza, e *tra* chirografari e postergati o che non si preveda un pagamento superiore al 100% per la classe di privilegiati parzialmente capienti⁸¹, stando attenti a non dare più del 100% al credito della parte capiente sommato a quello della parte incapiente. Ma, evidentemente questa disciplina, rispettosa della lettera della legge, non permette di cogliere lo spirito o meglio la *ratio* del criterio della priorità relativa. Ma i problemi non finiscono qui per far girare la priorità relativa. Infatti, sul piano orizzontale opera il principio di non discriminazione per il quale i trattamenti differenziati tra (classi di) creditori dello stesso grado non sono consentiti, a meno che non si ricorra alle risorse esterne. Tale principio entra in conflitto con l’art. 85, co. 1, CCII che prevede la possibilità di differenziare il trattamento tra i creditori, collocandoli in classi distinte. Nel concordato minore la suddivisione in classi è prevista dall’art. 74, co. 3, CCII. In altri termini, la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, in quanto risorsa interna, deve rispettare il principio che il trattamento *tra* (classi di) creditori dello stesso grado sia almeno pari tra loro. La parità di trattamento opera *tra* tutti i creditori dello stesso grado, ma in mancanza di un grado come per i creditori chirografari, non si possono differenziare sostanzialmente i creditori prelatizi degradati da quelli chirografi *ab origine*. Ma poiché il credito prelatizio incapiente viene equiparato al chirografario *ab origine*, il principio di non discriminazione limita la libertà di contenuto della proposta, perché si devono prevedere trattamenti parificati tra i crediti prelatizi degradati e crediti chirografari *ab origine*. E’ stato osservato che trattamento “almeno pari” non significa trattamento identico⁸², potendo essere previsto un trattamento equivalente come nel caso di un trattamento in denaro rispetto ad un trattamento in natura, salvo poi, però, provvedere alla conversione monetaria della proposta⁸³. In altri termini, la dottrina⁸⁴ si è interrogata fino a che punto può spingersi la parità di trattamento derivante dal principio di non discriminazione per delinearne i confini e recuperare un margine di libertà di azione nella formulazione della proposta. Se, cioè, sia rispettata la parità di trattamento quando ai creditori dello stesso grado, anche chirografo, sia offerta la stessa % o comunque lo stesso *quantum*, ma vengano differenziati nel *quando* con tempistiche di pagamento diverse e/o nel *quomodo* con modalità di soddisfazione non eguali. Adottando tale interpretazione, l’apparente conflitto

⁸¹ Il trattamento della classe di prelatizi parzialmente capienti deve essere non inferiore a quello che riceverebbero nella liquidazione controllata, per cui non è vietato che a tale classe venga dato di più, quindi, anche una percentuale superiore al 100% della parte capiente.

⁸² Cfr. PECORELLA, *Le classi come tecnica di distribuzione nel concordato in continuità tra dimensione “orizzontale” e “verticale”. Una prospettiva applicativa*, in www.dirittoellacrisi.it, 17 maggio 2024, 34.

⁸³ ROSSI, *op. cit.*, 636.

⁸⁴ Cfr., ROLFI, *op. cit.*, 1578; PECORELLA, *ibidem*.

tra l'art. 85, co. 1, CCII (e l'art. 74, co. 3, CCII) e l'art. 84, co. 6, secondo periodo, CCII si avvia ad un superamento, consentendo trattamenti differenziati sia pure non con riferimento alla misura della soddisfazione. Ulteriori sforzi interpretativi hanno condotto dottrina e giurisprudenza⁸⁵ a limitare, poi, l'operatività del principio di non discriminazione ai solo creditori prelatizi, sulla considerazione che il grado non inerisca ai creditori chirografari, né a quelli degradati per incapacienza. Secondo un altro orientamento della giurisprudenza di merito, il principio del rispetto della “parità di trattamento tra i creditori del medesimo rango”, dovendosi intendere per espressa volontà del legislatore il rango come grado, concerne le sole classi di creditori privilegiati e quindi i privilegiati degradati. Infatti, il grado, richiamato alla lett. b) dell'art. 112, co. 2, CCII e all'art. 84, co. 6, secondo periodo CCII non può che alludere al credito privilegiato⁸⁶.

23. L'ultrattività moderata dei crediti privilegiati generali incapienti.

Oltre alla suesposta interpretazione del principio di non discriminazione, la giurisprudenza di merito ha avanzato una diversa esegesi circa la degradazione in chirografo dei prelatizi incapienti⁸⁷. Si è, infatti, osservato che i creditori privilegiati che subiscono la degradazione al grado chirografario per incapacienza dei beni oggetto del privilegio non sono equiparabili, né ai privilegiati non degradati, né ai creditori chirografari *ab origine*. Essi conservano un “privilegio attenuato”, in ragione del fatto che la prelazione assiste il credito in modo autonomo ed indipendente rispetto all'apertura della procedura. Tale esegesi, però, non riguarda tutti i creditori prelatizi, ma solo i privilegi generali, mentre per gli ipotecari e i pignoratizi incapienti e per i privilegiati speciali incapienti, la degradazione al chirografo implica la equiparazione ai creditori chirografari *ab origine* in via definitiva. In altri termini, a valle della degradazione in chirografo il credito privilegiato generale non perde completamente il grado, ma conserva una “ultrattività moderata” in base alla quale è possibile applicare – nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione - il principio della priorità relativa tra i privilegiati generali incapienti con riferimento ai gradi di privilegio. È possibile, dunque, in sede di proposta prevedere trattamenti discendenti ai vari gradi di privilegio con attribuzioni patrimoniali ai crediti privilegiati di

⁸⁵ Cfr. PECORELLA, op. cit., 35 e in giurisprudenza si vedano anche Trib. Treviso, 10/1/2024 in www.ilcaso.it e Trib. Bari, 9/1/2024, in www.dirittodellacrisi.it. In tema, anche, PANZANI, *La doppia regola distributiva*, cit., 1063.

⁸⁶ Cfr. Trib. Roma, 29/10/2025, in *Proc. conc. e crisi d'impresa*, 2026, 668 s. con nota di CAGNASSO, *L'applicazione della regola della priorità relativa e il trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado*.

⁸⁷ Cfr., App. Milano, 24/03/2025, in *Giur. Comm.*, 2026, II, 138 ss. con nota critica di PANZANI, *Creditori privilegiati degradati e parità di trattamento tra classi*, 141 ss.. Vedasi, anche, App. Brescia, 24/4/2026, in *One legale*, che aderisce all'interpretazione del privilegio attenuato, già adottata da App. Milano del 24/3/2025.

grado superiore che siano più favorevoli rispetto a quelle riservate ai crediti privilegiati di grado inferiore. Questa interpretazione pare meglio attuare la *ratio* dell'istituto della priorità relativa⁸⁸.

24. L'ultrattività assoluta dei crediti di lavoro incapienti.

Tale esegesi trae un argomento a proprio sostegno nell'art. 84, co. 7, CCII, che, come è noto, stabilisce la regola della priorità assoluta per i crediti di lavoro che vengono pagati con il valore eccedente quello di liquidazione. L'enunciazione di tale principio disvela una "ultrattività assoluta" per la prelazione dei crediti di lavoro. La dimostrazione di tale fenomeno si ha non nel caso in cui i crediti di lavoro vengano interamente pagati con il valore di liquidazione; in tal caso, infatti, la regola del co. 7 citato non opera perché il credito di lavoro è già soddisfatto interamente con il valore di liquidazione. La norma citata, invece, opera nel caso in cui con il valore di liquidazione non si pagano interamente i crediti di lavoro. Si ha in tal caso un pagamento parziale e la parte incapiente del credito di lavoro viene degradata al chirografo per mezzo della relazione attestativa di cui all'art. 75, co. 2, più volte citato.

Se non ci fosse il fenomeno della "ultrattività assoluta" ora citato, la parte incapiente del credito di lavoro potrebbe venir trattata in due modi:

aderendo alla tesi della degradazione definitiva, perderebbe il privilegio e sarebbe definitivamente degradata in chirografo. In tal caso, la proposta potrebbe prevedere di riservare a tali crediti degradati un trattamento almeno pari a quello di tutti gli altri prelatizi degradati e pari a quello dei chirografari *ab origine*, distribuendo il valore eccedente quello di liquidazione secondo il criterio della priorità relativa, proporzionalmente a tutti i creditori chirografi *ab origine* e degradati per incapacienza, compresi quelli di lavoro;

aderendo alla tesi della degradazione attenuata, non perderebbe completamente il grado e la proposta potrebbe attribuire ai crediti di tale grado un trattamento (a) che dovrebbe essere migliore di quelli riservati ai crediti privilegiati di grado inferiore, come per es. i crediti privilegiati dei professionisti (criterio verticale) (b) almeno pari a quello di tutti gli altri crediti privilegiati dello stesso grado (criterio orizzontale), distribuendo il valore eccedente quello di liquidazione secondo il criterio della priorità relativa.

⁸⁸ Nella stessa direzione può richiamarsi il rilievo di PECORELLA, *op. cit.*, 16 ss., secondo cui, poiché il parametro dell'assenza di pregiudizio definisce una pretesa fissa e indisponibile alla discrezionalità del proponente, la differenziazione quantitativa del trattamento fra classi pari ordinate può in fatto operare solo sulla quota di valore eccedente quello di liquidazione: la distinzione dell'art. 84, co. 6, CCII finisce così per condizionare anche l'applicazione dell'art. 85, co. 1, CCII. Sul versante applicativo, Trib. Bari, 14/1/2026, in www.unijuris.it, ha ritenuto ammissibile, a determinate condizioni, l'accorpamento in una medesima classe di crediti di grado diverso ai quali sia riservata la stessa falcidia, soluzione che attenua per altra via la rigidità denunciata nel testo.

Invece, poiché il privilegio generale del credito di lavoro, nonostante la degradazione per incapacienza, sopravvive o, se si vuole, risorge, il grado non è perduto completamente e proietta la sua l'ultrattività cd. assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione, assorbendolo in senso verticale fino all'integrale pagamento. Si applica così la priorità assoluta. Il contenuto innovativo della disposizione di cui all'art. 84, co. 7, CCII che stabilisce la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione ai crediti di lavoro secondo il criterio della priorità assoluta trova una giustificazione e un fondamento sostanziale nel rinnovato *favor* per il credito di lavoro, ma risulta coerente con il sistema distributivo ora delineato.

In conclusione, il co. 7 in commento, se letto alla luce della tesi giurisprudenziale del privilegio generale attenuato, quando è incapiente, può essere interpretato come l'eccezione che conferma la regola che il privilegio generale, anche se degradato per incapacienza, non perde definitivamente il grado, per cui non si ha equiparazione definitiva tra privilegiati generali degradati e chirografari *ab origine*, restando una differenziazione in senso verticale tra chirografari per degrado e tra questi ultimi e i chirografari *ab origine* in base alla quale può operare il criterio della priorità relativa, permettendo, così, di formulare una proposta o meglio un fascio di proposte ai creditori anche degradati con attribuzioni patrimoniali discendenti al discendere del grado mediante le quali distribuire il valore eccedente quello di liquidazione.

25. Concordato minore e direttiva UE n. 1023/2019: richiamo alle regole distributive del concordato preventivo e criticità non risolte.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni e riflessioni sul valore da distribuire ai creditori con il concordato minore, emerge come i criteri distributivi che il legislatore italiano ha disciplinato, soprattutto in sede di recepimento della direttiva *restructuring*, siano sostanzialmente omogenei a quelli previsti nel concordato preventivo, grazie alla norma di raccordo dell'art. 74, co. 4, CCII, che permette di colmare le lacune della scarsa disciplina specifica dedicata al concordato minore, importandovi gli istituti previsti per la procedura maggiore, richiamati nei limiti della compatibilità. Alla regola generale della priorità assoluta, il CCII affianca per il concordato in continuità la facoltà di utilizzare la deroga della priorità relativa con l'intento di distribuire il *surplus* da continuità ad un più vasto novero di creditori rispetto a quelli che sarebbero soddisfatti con la priorità assoluta, con l'avvertenza di non distribuire meno di ciò che verrebbe distribuito con la liquidazione controllata. Dunque, il concordato minore in continuità deve assicurare un trattamento ai creditori non peggiore rispetto a quello che avrebbero con la liquidazione controllata, mentre il concordato minore liquidatorio deve essere conveniente per i creditori in confronto ai presumibili riparti della liquidazione controllata. In entrambe

le tipologie di concordato minore, poi, grazie al richiamo al concordato preventivo, le risorse esterne, necessarie in quello liquidatorio, eventuali in quello in continuità, sono distribuite liberamente, senza altri vincoli, permettendo la conformazione della proposta di concordato minore secondo la misura, i tempi e le modalità di soddisfacimento idonei a raccogliere il più vasto consenso dei creditori.

In questo quadro coerente con le finalità di una procedura concorsuale, volta al superamento della crisi o dell'insolvenza, con la continuità, con la liquidazione o con altri mezzi, ivi compreso quello che prevede l'intervento dell'assuntore, il recepimento della direttiva *restructuring* ha rivelato a posteriori delle insidie non previste o non sufficientemente ponderate, laddove ha introdotto insieme al criterio della priorità relativa il principio della parità di trattamento tra classi di creditori di grado pari ordinato, che, se interpretato letteralmente, appare idoneo a scardinare la libertà di trattamenti differenziati tra creditori degradati al chirografo per incapienza e tra questi e i creditori chirografari *ab origine*, ingessando la distribuzione del plusvalore da continuità su una cascata "orizzontale" anziché squisitamente verticale con una indubbia riduzione della portata innovativa del criterio della priorità relativa. La criticità ora accennata ha acceso un dibattito, che è ancora aperto ai contributi e alle soluzioni che la dottrina e la giurisprudenza via via stanno elaborando, e che, attendendo l'intervento nomofilattico del supremo collegio, ha posto in discussione la definitività della degradazione in chirografo dei prelatizi incapienti, giungendo a ipotizzare per i privilegi generali una degradazione attenuata, che consenta al criterio della priorità relativa di attuare la più ampia distribuzione del valore ai creditori che il legislatore, anche unionale, ha voluto nella prospettiva di incentivare e tutelare la continuità dell'attività produttiva, tanto delle imprese sovraindebitate, quanto delle professioni.